

MATERIALI

Paolo Stella

CODICE
DELL'EDITORIA
E DELLE
COMUNICAZIONI

AUDIOVISIVI
TELECOMUNICAZIONI
INTERNET
PUBBLICITÀ
DIRITTO D'AUTORE

con la collaborazione di
Stefano Micheli Elena Novellini Piergiorgio Sposato

The logo consists of the letters 'LED' in a stylized, cursive script. The 'L' and 'E' are connected, and the 'D' is slightly separated. The letters are dark and have a slight shadow or outline.

Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto

ISBN 978-88-7916-370-5

Copyright 2008

LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto

Via Cervignano 4 - 20137 Milano

Catalogo: www.lededizioni.com - E-mail: led@lededizioni.com

I diritti di riproduzione, memorizzazione elettronica e pubblicazione con qualsiasi mezzo analogico o digitale (comprese le copie fotostatiche e l'inserimento in banche dati) e i diritti di traduzione e di adattamento totale o parziale sono riservati per tutti i paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana n. 108 - 20122 Milano
E-mail segreteria@aidro.org <<mailto:segreteria@aidro.org>>
sito web www.aidro.org <<http://www.aidro.org/>>

Videoimpaginazione e redazione grafica: Studio Venturini - Lusiana (VI)
Stampa: Arti Grafiche Bianca & Volta - Truccazzano (MI)

a Pilar e Cecilia

La notizia della comparsa nel porto di "Calicut" di tre caravelle del re del Portogallo al comando di Cristoforo Colombo (in realtà si trattava delle navi di Vasco de Gama che aveva scoperto la rotta del Capo di Buona Speranza per raggiungere le Indie), arrivò a Venezia dal Cairo e segnò l'inizio del declino commerciale della Repubblica del Leone.

La notizia non era stata diffusa a voce; era comparsa sugli "avvisi", fogli manoscritti di notizie che iniziarono a circolare a Venezia e in altre città europee nella seconda metà del XV secolo. Fu l'inizio dell'era dell'informazione.

PREMESSA

Un tempo, prima della rivoluzione introdotta dalle nuove tecnologie, le raccolte di norme relative ai mezzi di comunicazione si titolavano codici dell'editoria e della radio-televisione.

L'evoluzione tecnologica nel settore della comunicazione ha annientato i vecchi paradigmi.

I confini sono ormai sempre più labili e gli operatori del settore sempre meno definibili all'interno di categorie in continua evoluzione. Telecomunicazioni, world wide web, radiotelevisioni, editoria multimediale, sviluppo di nuovi canali distributivi dell'informazione, sono solo alcuni dei settori compresi nella tradizionale definizione dei mezzi di comunicazione di massa.

Il passaggio dalla stampa alla televisione e a internet ha provocato un'impressionante espansione della sfera mediatica e uno straordinario infittirsi delle reti di comunicazione.

L'opinione pubblica è diventata più consapevole e informata e lo scambio di idee intenso come non mai. Lo sviluppo delle nuove tecnologie ha esteso i rapporti comunicativi frammentandoli allo stesso tempo.

Internet esercita una funzione sovversiva sulla gestione autoritaria dell'opinione pubblica; ma al contempo la connessione orizzontale e informale delle comunicazioni in rete indebolisce le conquiste dell'opinione pubblica tradizionale. In altre parole internet ha donato un aumento dell'egualitarismo ma al contempo ha ampliato gli accessi a contributi non vagliati criticamente.

Il sistema dell'informazione e della comunicazione si sviluppa in modo globale e si amplia con crescente riferimento a regolamentazioni sovranazionali; al contempo, si articola nell'ambito interno attraverso diversi livelli di normazione i cui principi ispiratori si identificano sempre più con le esigenze di libertà di informazione, tutela del pluralismo dei mezzi comunicativi, libera concorrenza tra le imprese, garanzia e tutela per i consumatori e per i soggetti deboli coinvolti nel processo informativo.

Per rendere sicura la navigazione nell'oceano di mezzi di informazione che le nuove tecnologie hanno creato, la regolamentazione e la normazione delle infrastrutture e dei servizi, dovrà necessariamente avere, come stella polare, le esigenze di libertà individuale e sociale in quanto è da esse che ogni norma giuridica trae giustificazione e fondamento.

Riuscire a tracciare confini precisi tra settori convergenti è assai problematico e forse, per certi versi, inopportuno; cercare di selezionare e ordinare in forma organica l'ingente produzione normativa concernente i mezzi di comunicazione di massa, è il vero obiettivo che si pone il codice.

Compito non facile in considerazione della stratificazione delle norme nel tempo, dell'aumento della decretazione d'urgenza, dello sviluppo di nuove tecnologie sempre più ibride, nonché dell'arroventarsi del dibattito politico sul tema, che ha comportato sovente provvedimenti legislativi non illuminati.

L'Autore

Inviando all'indirizzo *codice-stella@ledezioni.com* un messaggio contenente il nominativo dell'acquirente e le ultime cinque cifre riportate sul bollino SIAE che si trova su ogni volume acquistato, riceverete una newsletter trimestrale contenente gli aggiornamenti alle norme fondamentali contenute nel Codice.

INDICE GENERALE

PARTE GENERALE – COSTITUZIONE E NORME INTERNAZIONALI

1. Costituzione della Repubblica Italiana – Approvata con deliberazione dell'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948 18
2. Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea generale delle N.U. il 10 dicembre 1948 – Articoli estratti 43
3. Legge 4 agosto 1955, n. 848 (in Gazz. Uff., 24 settembre, n. 221). – Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 – Articoli estratti 45

PARTE I – DISCIPLINA GENERALE DELLA STAMPA

CAPITOLO I. DISCIPLINA DELLA STAMPA

4. D.p.r. 3 maggio 2006, n. 252 (in Gazz. Uff., 18 agosto, n. 191). – *Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico* 47
5. Legge 15 aprile 2004, n. 106 (in Gazz. Uff., 27 aprile, n. 98). – *Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico* 55
6. D.p.r. 22 settembre 1988, n. 447 (in Supp. Ord. Gazz. Uff. n. 250 del 24 ottobre). – *Approvazione del testo del codice di procedura penale in vigore dal 24 ottobre 1989 e successive integrazioni e modificazioni – Articoli estratti* 56
7. Legge 17 luglio 1975, n. 355 (in Gazz. Uff., 12 agosto, n. 214). – *Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della L. 8 febbraio 1948, n. 47* 57
8. Legge 8 febbraio 1948, n. 47 (in Gazz. Uff., 20 febbraio, n. 43). – *Disposizioni sulla stampa* 58
9. D.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 3 marzo 1947, n. 156 (in Gazz. Uff., 4 aprile, n. 78). – *Giudizio direttissimo nei procedimenti per i delitti di diffamazione a mezzo della stampa* 60
10. R.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 561 (in Gazz. Uff., 4 luglio, n. 147). – *Norme sul sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni* 61
11. R.d. 16 marzo 1942, n. 262 (in Gazz. Uff. n. 79 del 4 aprile, edizione straordinaria). – *Approvazione del testo del codice civile e successive integrazioni e modificazioni – Articoli estratti* 61
12. R.d. 28 ottobre 1940, n. 1443 (in Gazz. Uff. n. 253 del 28 ottobre, edizione straordinaria). – *Approvazione del testo del codice di procedura civile e successive integrazioni e modificazioni – Articolo estratto* 62
13. R.d. 19 ottobre 1930, n. 1398 (in Supp. Ord. Gazz. Uff. n. 251 del 26 ottobre). – *Approvazione del testo definitivo del codice penale e successive modificazioni e integrazioni – Articoli estratti* 62

CAPITOLO II. DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA

14. D.p.c.m. 21 dicembre 2004, n. 318 (in Gazz. Uff., 10 gennaio 2005, n. 6). – *Regolamento concernente le modalità di riconoscimento del credito di imposta, di cui all'articolo 4, commi da 181 a 186 e 189, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004)* 69
15. Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (in Gazz. Uff., 27 febbraio, n. 48). – *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, recante disposizioni ur-*

	<i>genti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali – Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione</i>	70
16.	D.m. 7 febbraio 2003 n. 10466 (in Gazz. Uff., 12 febbraio, n. 35). – <i>Monitoraggio dei crediti d'imposta, da adottare ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138</i>	71
17.	D.p.c.m. 6 giugno 2002, n. 23479 (in Gazz. Uff., 20 luglio, n. 169). – <i>Regolamento recante la disciplina del credito di imposta in favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali, ai sensi dell'art. 8 della L. 7 marzo 2001, n. 62</i>	73
18.	D.p.c.m. 31 maggio 2002, n. 23479 (in Gazz. Uff., 12 giugno 2002, n. 136). – <i>Articolazione interna del Dipartimento per l'informazione e l'editoria</i>	74
19.	D.p.r. 30 maggio 2002, n. 142 (in Gazz. Uff., 20 luglio, n. 169). – <i>Regolamento concernente le agevolazioni di credito alle imprese operanti nel settore editoriale, previste dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della L. 7 marzo 2001, n. 62</i>	76
20.	Deliberazione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 30 maggio 2001 (in Suppl. Ord. n. 170 alla Gazz. Uff., 30 giugno, n. 150). – <i>Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione (Deliberazione n. 236/01/CONS)</i>	80
21.	D.lgs. 24 aprile 2001, n. 170 (in Gazz. Uff., 14 maggio, n. 110). – <i>Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della L. 13 aprile 1999, n. 108</i>	88
22.	Legge 7 marzo 2001, n. 62 (in Gazz. Uff., 21 marzo, n. 67). – <i>Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla L. 5 agosto 1981, n. 416</i>	90
23.	Legge 13 aprile 1999, n. 108 (in Gazz. Uff., 23 aprile, n. 94). – <i>Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica</i>	96
24.	D.p.r. 2 dicembre 1997, n. 525 (in Gazz. Uff., 11 febbraio 1998, n. 34). – <i>Regolamento recante norme per la concessione dei contributi e delle provvidenze all'editoria, in attuazione della L. 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni</i>	98
25.	Legge 15 novembre 1993, n. 466 (in Gazz. Uff., 20 novembre, n. 273). – <i>Modifiche ed integrazioni alla L. 7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per l'editoria</i>	100
26.	Legge 14 agosto 1991, n. 278 (in Gazz. Uff., 28 agosto, n. 201). – <i>Modifiche ed integrazioni alle L. 25 febbraio 1987, n. 67 e 7 agosto 1990, n. 250, concernenti provvidenze a favore della editoria</i>	100
27.	Legge 7 agosto 1990, n. 250 (in Gazz. Uff., 27 agosto, n. 199). – <i>Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa</i>	102
28.	Legge 22 dicembre 1989, n. 411 (in Gazz. Uff., 30 dicembre, n. 303). – <i>Disposizioni interpretative ed integrative della L. 25 febbraio 1987, n. 67, in materia di mutui agevolati e di contributi alle imprese editrici</i>	106
29.	Legge 25 febbraio 1987, n. 67 (in Suppl. Ord. alla Gazz. Uff., 9 marzo, n. 56). – <i>Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria</i>	107
30.	Legge 23 dicembre 1982, n. 939 (in Gazz. Uff., 29 dicembre, n. 356). – <i>Proroga di termini e anticipazione dei contributi alle imprese editoriali di cui alla L. 5 agosto 1981, n. 416</i>	113
31.	Legge 5 agosto 1981, n. 416 (in Gazz. Uff., 6 agosto, n. 215). – <i>Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria</i>	113
32.	Legge 6 giugno 1975, n. 172 (in Gazz. Uff., 9 giugno, n. 149). – <i>Provvidenze per l'editoria</i>	127

PARTE II – TELECOMUNICAZIONI, INTERNET E COMMERCIO ELETTRONICO

CAPITOLO I. NORMATIVA NAZIONALE

33.	Legge 2 aprile 2007, n. 40 (in Suppl. Ord. n. 91 alla Gazz. Uff., 2 aprile, n. 77). – <i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese – Testo del decreto legge coordinato con la legge di conversione</i>	131
34.	D.l. 9 aprile 2003, n. 70 (in Suppl. Ord. n. 61 alla Gazz. Uff., 14 aprile, n. 87). – <i>Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico</i>	139
35.	Legge 8 aprile 2002, n. 59 (in Gazz. Uff., 12 aprile, n. 86). – <i>Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad internet</i>	144
36.	Legge 20 marzo 2001, n. 66 (in Gazz. Uff., 24 marzo, n. 70). – <i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali,</i>	

	<i>nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi – Testo del decreto legge coordinato con la legge di conversione</i>	145
37.	D.p.r. 9 dicembre 1998, n. 507 (in Gazz. Uff., 5 febbraio 1999, n. 29). – <i>Nuovo regolamento recante norme concernenti il procedimento per la certificazione di omologazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nelle reti pubbliche nazionali di telecomunicazioni</i>	148
38.	D.m. 10 settembre 1998, n. 381 (in Gazz. Uff., 3 novembre, n. 257). – <i>Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana</i>	150
39.	Legge 3 agosto 1998, n. 269 (in Gazz. Uff., 10 agosto, n. 185). – <i>Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù – Articolo 14</i>	152
40.	Legge 30 aprile 1998, n. 122 (in Gazz. Uff., 30 aprile, n. 99). – <i>Differimento di termini previsti dalla L. 31 luglio 1997, n. 249, relativi all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive</i>	152
41.	D.p.r. 27 marzo 1992, n. 255 (in Suppl. Ord. alla Gazz. Uff., 1 aprile, n. 77). – <i>Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato</i>	155
42.	D. lgs. 22 febbraio 1991, n. 73 (in Gazz. Uff., 9 marzo, n. 58). – <i>Disposizioni relative agli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo</i>	163

CAPITOLO II. NORMATIVA COMUNITARIA

43.	Regolamento 2004/460/CE – <i>Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 che istituisce l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione</i>	165
44.	Direttiva 2002/77/CE – <i>Direttiva della Commissione del 16 settembre 2002 relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica</i>	173
45.	Direttiva 2002/22/CE – <i>Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)</i>	177
46.	Direttiva 2002/21/CE – <i>Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)</i>	194
47.	Direttiva 2002/20/CE – <i>Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)</i>	207
48.	Direttiva 2002/19/CE – <i>Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso)</i>	216
49.	Direttiva 2000/46/CE – <i>Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000 riguardante l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica</i>	225
50.	Direttiva 2000/31/CE – <i>Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 luglio 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (“direttiva sul commercio elettronico”)</i>	228
51.	Direttiva 94/46/CE – <i>Direttiva della Commissione del 13 ottobre 1994 che modifica la direttiva 88/301/CE e la direttiva 90/388/CE in particolare in relazione alle comunicazioni via satellite</i>	239
52.	Direttiva 88/301/CE – <i>Direttiva della Commissione del 16 maggio 1988 relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni</i>	243

PARTE III – AUDIOVISIVI

CAPITOLO I. NORMATIVA NAZIONALE

53.	D.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (in Suppl. Ord. n. 150 alla Gazz. Uff., 7 settembre, n. 208). – <i>Testo unico della radiotelevisione</i>	249
54.	Legge 3 maggio 2004, n. 112 (in Suppl. Ord. n. 82 alla Gazz. Uff., 5 maggio, n. 104). – <i>Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione</i>	277
55.	D.l. 24 dicembre 2003, n. 352 (in Gazz. Uff., 29 dicembre, n. 300) – <i>Decreto converti-</i>	

to, con modificazioni, in L. 24 febbraio 2004, n. 43 – <i>Disposizioni urgenti concernenti modalità e tempi di definitiva cessazione del regime transitorio della L. 31 luglio 1997, n. 249</i>	290
56. Legge 6 novembre 2003, n. 313 (in Gazz. Uff., 18 novembre, n. 268). – <i>Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali</i>	291
57. Legge 14 gennaio 2000, n. 5 (in Gazz. Uff., 19 gennaio, n. 14). – <i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, recante disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale – Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione</i>	292
58. Legge 29 marzo 1999, n. 78 (in Gazz. Uff., 31 marzo, n. 75). – <i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo – Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione</i>	293
59. Legge 11 luglio 1998, n. 224 (in Gazz. Uff., 13 luglio, n. 161). – <i>Trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria</i>	295
60. D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (in Suppl. Ord. 80 alla Gazz. Uff., 24 aprile, n. 95). – <i>Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59 – Articoli estratti</i>	296
61. Legge 23 dicembre 1996, n. 650 (in Gazz. Uff., 23 dicembre, n. 300). – <i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata – Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione</i>	298
62. D.p.r. 28 marzo 1994, n. 891700 (in Gazz. Uff., 12 agosto, n. 188). – <i>Approvazione della convenzione tra il Ministero [delle poste e delle telecomunicazioni] e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. per la concessione in esclusiva del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale</i>	305
63. D.l. 27 agosto 1993, n. 323 (in Gazz. Uff., 28 agosto, n. 202) – <i>Decreto convertito con modifiche dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422 – Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva – Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione</i>	310
64. Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Suppl. Ord. alla Gazz. Uff., 17 febbraio, n. 39). – <i>Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate</i>	313
65. Legge 5 ottobre 1991, n. 327 (Suppl. Ord. alla Gazz. Uff., 28 ottobre, n. 253). – <i>Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989</i>	313
66. Legge 6 agosto 1990, n. 223 (Suppl. Ord. 53 alla Gazz. Uff., 9 agosto, n. 185). – <i>Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato</i>	320
67. D.l. 6 dicembre 1984, n. 807 (in Gazz. Uff., 6 dicembre, n. 336). – <i>Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive – Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione</i>	325
68. Legge 14 aprile 1975, n. 103 (in Gazz. Uff., 17 aprile, n. 102). – <i>Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva</i>	327

CAPITOLO II. NORMATIVA COMUNITARIA

69. Direttiva 98/84/CE – <i>Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 1998 sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato</i>	332
70. Direttiva 97/36/CE – <i>Modifica della direttiva 89/552/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive</i>	334
71. Direttiva 93/98/CE – <i>Direttiva del Consiglio del 29 ottobre 1993 concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi</i>	342
72. Direttiva 93/83/CE – <i>Direttiva del Consiglio del 27 settembre 1993 per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo</i>	345
73. Direttiva 92/100/CE – <i>Direttiva del Consiglio del 19 novembre 1992 concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale</i>	348
74. Direttiva 89/552/CE – <i>Direttiva del Consiglio del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive</i>	351

PARTE IV – COMUNICAZIONE PUBBLICA

- | | | |
|-----|---|-----|
| 75. | D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Suppl. Ord. n. 93 alla Gazz. Uff., 16 maggio, n. 112). – <i>Codice dell'amministrazione digitale</i> | 361 |
| 76. | <i>Codice deontologico e di buona condotta dei comunicatori pubblici – Gennaio 2003</i> | 367 |
| 77. | D.p.r. 21 settembre 2001, n. 422 (in Gazz. Uff., 4 dicembre, n. 282). – <i>Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi</i> | 368 |
| 78. | D.p.r. 21 settembre 2001, n. 403 (in Gazz. Uff., 16 novembre, n. 267). – <i>Regolamento sui criteri per l'individuazione dei soggetti professionali esterni da invitare alle procedure di selezione per realizzare comunicazioni istituzionali a carattere pubblicitario</i> | 371 |
| 79. | Legge 7 giugno 2000, n. 150 (in Gazz. Uff., 13 giugno, n. 136). – <i>Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni</i> | 373 |

PARTE V – AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

- | | | |
|-----|--|-----|
| 80. | Deliberazione n. 392/05/CONS – Deliberazione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 23 dicembre 2005, n. 298 (in Gazz. Uff., 23 dicembre, n. 298). – <i>Modifiche e integrazioni al regolamento per la risoluzione dei conflitti di interessi</i> | 377 |
| 81. | D.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (in Suppl. Ord. n. 150 alla Gazz. Uff., 15 settembre, n. 214). – <i>Codice delle comunicazioni elettroniche</i> | 379 |
| 82. | Legge 22 febbraio 2000, n. 28 (in Gazz. Uff., 22 febbraio, n. 43). – <i>Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica</i> | 469 |
| 83. | Legge 31 luglio 1997, n. 249 (in Suppl. Ord. n. 154/L alla Gazz. Uff. n. 177, del 31 luglio). – <i>Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo</i> | 474 |

PARTE VI – AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO**CAPITOLO I. TUTELA DELLA CONCORRENZA: NORMATIVA NAZIONALE**

- | | | |
|-----|--|-----|
| 84. | Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (in Suppl. Ord. n. 208 alla Gazz. Uff. 28 dicembre, n. 301). – <i>Disposizioni per la tutela della disciplina dei mercati finanziari – artt. 19, 20, 21 e 22</i> | 483 |
| 85. | D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 (in Gazz. Uff., 5 febbraio, n. 29). – <i>Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 – Art. 26</i> | 484 |
| 86. | Legge 5 marzo 2001, n. 57 (in Gazz. Uff., 20 marzo, n. 66). – <i>Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati – Art. 11</i> | 485 |
| 87. | D.p.r. 30 aprile 1998, n. 217 (in Gazz. Uff., 9 luglio, n. 158). – <i>Regolamento in materia di procedure istruttorie di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato</i> | 485 |
| 88. | Legge 6 febbraio 1996, n. 52 (in Suppl. Ord. n. 24, alla Gazz. Uff., 10 febbraio n. 34). – <i>Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – Articoli estratti</i> | 489 |
| 89. | Legge 14 novembre 1995, n. 481 (in Suppl. Ord. n. 136 alla Gazz. Uff., 18 novembre, n. 270). – <i>Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità</i> | 493 |
| 90. | Legge 10 ottobre 1990, n. 287 (in Gazz. Uff., 13 ottobre, n. 240). – <i>Norme per la tutela della concorrenza e del mercato</i> | 498 |
| 91. | Trattato che istituisce la Comunità europea (firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato dall'Italia con legge 14 ottobre 1957, n. 1203). – <i>Articoli estratti</i> | 505 |

CAPITOLO II. TUTELA DELLA CONCORRENZA: NORMATIVA COMUNITARIA

- | | | |
|-----|--|-----|
| 92. | Regolamento 7 aprile 2004, n. 802 – <i>Regolamento della Commissione di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese</i> | 509 |
| 93. | Regolamento 7 aprile 2004, n. 773 – <i>Regolamento relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del Trattato CE</i> | 532 |

94. Regolamento 20 gennaio 2004, n. 139 – *Regolamento relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (“Regolamento comunitario sulle concentrazioni”)* 537
95. Regolamento CE del 16 dicembre 2002, n. 1/2003. – *Applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato* 554

CAPITOLO III. PUBBLICITÀ INGANNEVOLE E COMPARATIVA: NORMATIVA NAZIONALE

96. D.lgs. 2 agosto 2007, n. 146 (in Gazz. Uff., 6 settembre, n. 207). – *Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004* 569
97. D.lgs. 2 agosto 2007, n. 145 (in Gazz. Uff., 6 settembre, n. 207). – *Attuazione dell’articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole* 575
98. D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Suppl. Ord. n. 162 alla Gazz. Uff., 8 ottobre, n. 235). – *Codice del consumo a norma dell’art. 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229 (Parte II, Titolo III)* 578
99. D.p.r. 11 luglio 2003, n. 284 (in Gazz. Uff., 23 ottobre, n. 247). – *Regolamento recante norme sulle procedure istruttorie dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità ingannevole e comparativa* 580
100. Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (in Suppl. ord. n. 125 alla Gazz. Uff., 30 ottobre, n. 254). – *Legge-quadro sull’inquinamento acustico – Art. 12* 584
101. D.m. 9 dicembre 1993, n. 581 (in Gazz. Uff., 12 gennaio 1994, n. 8). – *Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico* 586

CAPITOLO IV. PUBBLICITÀ INGANNEVOLE E COMPARATIVA: NORMATIVA COMUNITARIA

102. Direttiva 97/55/CE – *Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997 che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità comparativa* 589

CAPITOLO V. CONFLITTO DI INTERESSI

103. Deliberazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 16 novembre 2004 (in Gazz. Uff., 1 dicembre, n. 282). – *Criteri di accertamento e procedure istruttorie relativi all’applicazione della L. 20 luglio 2004, n. 215, recante norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi* 593
104. Legge 20 luglio 2004, n. 215 (in Gazz. Uff., 18 agosto, n. 193). – *Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi* 596

PARTE VII – PUBBLICITÀ

105. Codice dell’Autodisciplina Pubblicitaria Italiana – 41ª edizione, in vigore dal 27 novembre 2006 601
106. D.lgs. 16 dicembre 2004, n. 300 (in Gazz. Uff., 20 dicembre, n. 297). – *Attuazione della direttiva 2003/33/CE in materia di pubblicità e di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco* 610
107. D.lgs. 23 giugno 2003, n. 181 (in Gazz. Uff., 21 luglio, n. 167). – *Attuazione della direttiva 2000/13/CE concernente l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità* 611
108. D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (in Suppl. Ord. n. 108 alla Gazz. Uff., 9 dicembre, n. 288). – *Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale* 615
109. Legge 5 febbraio 1992, n. 175 (in Gazz. Uff., 29 febbraio, n. 50). – *Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie* 639
110. D.m. 30 novembre 1991, n. 425 (in Gazz. Uff., 7 gennaio, n. 4). – *Regolamento concernente attuazione degli articoli 13, 15 e 16 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE), relativi alla pubblicità televisiva dei prodotti del tabacco e delle bevande alcoliche ed alla tutela dei minorenni* 641
111. D.m. 4 luglio 1991, n. 439 (in Gazz. Uff., 24 gennaio, n. 19). – *Regolamento recante norme sulla sponsorizzazione dei programmi radiotelevisivi* 642

112. Legge 21 giugno 1986, n. 317 (in Gazz. Uff., 2 luglio, n. 151). – *Procedura d’informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998* 650
113. Legge 10 aprile 1962, n. 165 (in Gazz. Uff., 30 aprile, n. 111). – *Divieto della propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo* 656
114. Legge 12 dicembre 1960, n. 1591 (in Gazz. Uff., 3 gennaio, n. 2). – *Disposizioni concernenti l’affissione e l’esposizione al pubblico di manifesti, immagini, oggetti contrari al pudore o alla decenza* 656
115. Legge 18 marzo 1959, n. 132 (in Gazz. Uff., 14 aprile, n. 89). – *Norme per la pubblicità sui fabbricati, manufatti, impianti e materiale rotabile di pertinenza delle Ferrovie dello Stato* 657
116. D.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 622 (in Gazz. Uff., 4 febbraio 1947, n. 28). – *Norme per la pubblicità commerciale, industriale e professionale sugli stampati e stabilimenti dell’Amministrazione postale telegrafica e telefonica* 657
117. R.d. 19 ottobre 1930, n. 1398 (in Gazz. Uff., 26 ottobre, n. 251). – *Approvazione del testo definitivo del Codice penale – Art. 528 (Pubblicazioni e spettacoli osceni) – Art. 725 (Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza)* 658

PARTE VIII – DIRITTO D’AUTORE

CAPITOLO I. NORMATIVA NAZIONALE

118. Ministero dello Sviluppo Economico – Decreto 2 aprile 2007 (in Gazz. Uff., 6 aprile, n. 81). – *Determinazione dei diritti sui brevetti e sui modelli, in attuazione del comma 85 1, dell’articolo 1, della L. 27 dicembre 2006, n. 296* 661
119. Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (in Gazz. Uff., 6 aprile, n. 81). – *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007 – estratto comma 85 1, dell’articolo 1)* 662
120. D.lgs. 16 marzo 2006, n. 140 (in Gazz. Uff., 7 aprile, n. 82). – *Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale* 663
121. D.lgs. 13 febbraio 2006, n. 118 (in Gazz. Uff., 25 marzo, n. 71). – *Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale* 667
122. D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (in Suppl. Ord. n. 28 alla Gazz. Uff., 4 marzo, n. 52). – *Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273* 670
123. D.l. 22 marzo 2004, n. 72 (in Gazz. Uff., 23 marzo, n. 69) – *Decreto convertito, con modificazioni, in L. 21 maggio 2004, n. 128 – Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dell’ingegno, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo – Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione* 717
124. D.lgs. 9 aprile 2003, n. 68 (in Suppl. Ord. n. 61 alla Gazz. Uff., 14 aprile, n. 87). – *Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione* 719
125. D.m. 3 dicembre 2002 (in Gazz. Uff., 19 dicembre, n. 297). – *Approvazione delle modifiche allo statuto della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)* 730
126. D.p.c.m. 21 dicembre 2001 (in Gazz. Uff., 21 gennaio, n. 17). – *Determinazione della misura delle spese e degli oneri, anche per il controllo, di cui all’art. 181-bis, comma 4, ultimo periodo della L. 22 aprile 1941, n. 633* 734
127. D.p.c.m. 11 luglio 2001, n. 338 (in Gazz. Uff., 22 agosto, n. 194). – *Regolamento di esecuzione delle disposizioni relative al contrassegno della Società italiana degli autori e degli editori (S.I.A.E.) di cui all’articolo 181-bis della L. 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall’articolo 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di tutela del diritto d’autore* 735
128. Legge 18 agosto 2000, n. 248 (in Gazz. Uff., 4 settembre, n. 206). – *Nuove norme di tutela del diritto di autore* 738
129. D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 419 (in Gazz. Uff., 15 novembre, n. 268). – *Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (articolo 7)* 739
130. D.p.c.m. 16 settembre 1999, n. 504 (in Gazz. Uff., 30 dicembre, n. 305). – *Regolamento recante agevolazioni in materia di diritto d’autore nel caso di esecuzioni, rappresentazioni e manifestazioni effettuate da determinati soggetti ai sensi della L. 23 dicembre 1996, n. 650* 740
131. D.lgs. 6 maggio 1999, n. 169 (in Gazz. Uff., 15 giugno, n. 138). – *Attuazione della diret-*

- tiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati* 741
132. D.p.c.m. 8 aprile 1998, n. 163 (in Gazz. Uff., 29 maggio, n. 123). – *Regolamento recante norme sul pubblico registro per la cinematografia, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° marzo 1994, n. 153* 743
133. D.p.c.m. 6 agosto 1997, n. 452 (in Gazz. Uff., 30 dicembre, n. 302). – *Regolamento recante approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi* 751
134. D.lgs. 26 maggio 1997, n. 154 (in Gazz. Uff., 13 giugno, n. 136). – *Attuazione della direttiva 93/98/CEE concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi* 759
135. D.lgs. 23 ottobre 1996, n. 581 (in Gazz. Uff., 18 novembre, n. 270). – *Attuazione della direttiva 93/83/CEE per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi, applicabili alla radiodiffusione e alla ritrasmissione via cavo* 761
136. D.lgs. 15 marzo 1996, n. 205 (in Gazz. Uff., 24 aprile, n. 96). – *Modificazioni al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, in materia di tutela giuridica dei programmi per elaboratore* 762
137. D.lgs. 15 marzo 1996, n. 204 (in Gazz. Uff., 24 aprile, n. 96). – *Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, in materia di diritto di noleggio ed altri diritti connessi al diritto d'autore* 762
138. D.p.r. 19 maggio 1995, n. 223 (in Suppl. Ord. n. 71 alla Gazz. Uff., 9 giugno, n. 133). – *Approvazione del nuovo statuto della Società italiana degli autori ed editori* 763
139. D.lgs. 16 novembre 1994, n. 685 (in Gazz. Uff., 16 dicembre, n. 293). – *Attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale* 773
140. D.p.c.m. 3 gennaio 1994, n. 244 (in Gazz. Uff., 22 aprile, n. 93). – *Regolamento concernente il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore* 774
141. D.lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 (in Suppl. Ord. alla Gazz. Uff., 31 dicembre, n. 306). – *Attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore* 776
142. Legge 31 marzo 1983, n. 102 (in Gazz. Uff., 11 aprile, n. 98). – *Integrazione alla legge 16 maggio 1977, n. 306, di ratifica ed esecuzione della Convenzione universale per il diritto di autore, con protocolli, adottata a Parigi il 24 luglio 1971* 778
143. D.p.r. 8 gennaio 1979, n. 19 (in Gazz. Uff., 30 gennaio, n. 29). – *Applicazione della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, riveduta da ultimo con atto firmato a Parigi il 24 luglio 1971* 778
144. Legge 20 giugno 1978, n. 399 (in Suppl. Ord. alla Gazz. Uff., 2 agosto, n. 214). – *Ratifica ed esecuzione della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971* 779
145. Legge 16 maggio 1977, n. 306 (in Gazz. Uff., 16 giugno, n. 163). – *Ratifica ed esecuzione della convenzione universale per il diritto d'autore, con protocolli, adottata a Parigi il 24 luglio 1971* 779
146. Legge 28 aprile 1976, n. 424 (in Suppl. Ord. alla Gazz. Uff., 19 giugno, n. 160). – *Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967* 779
147. Legge 19 dicembre 1956, n. 1421 (in Gazz. Uff., 31 dicembre, n. 327). – *Proroga del periodo di tutela delle opere dell'ingegno* 780
148. R.d. 18 maggio 1942, n. 1369 (in Gazz. Uff., 3 dicembre, n. 286). – *Approvazione del regolamento per l'esecuzione della L. 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio* 781
149. R.d. 16 marzo 1942, n. 262 (in Gazz. Uff. n. 79 del 4 aprile, edizione straordinaria). – *Approvazione del testo del codice civile e successive integrazioni e modificazioni – Libro Quinto – Del lavoro – Titolo IX. Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali – Capo I. Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche* 788
150. Legge 22 aprile 1941, n. 633 (in Gazz. Uff., 16 luglio, n. 166). – *Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio* 789

CAPITOLO II. NORMATIVA COMUNITARIA

151. *Direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (versione codificata)* 825

152. *Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (versione codificata)* 829
153. *Direttiva 2001/29/CE – Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione* 833
154. *Direttiva 96/9/CEE – Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 1996 relativa alla tutela giuridica delle banche di dati* 842

PARTE IX – APPENDICE FISCALE

CAPITOLO I. LEGISLAZIONE: NORMATIVA NAZIONALE

155. *D.lgs. 20 febbraio 2004, n. 52 (in Suppl. Ord. n. 30 alla Gazz. Uff., 28 febbraio, n. 49). – Attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica e armonizza le modalità di fatturazione in materia di I.V.A.* 849
156. *D.m. 24 ottobre 2000, n. 366 (in Gazz. Uff., 11 dicembre, n. 288). – Applicazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate nel settore delle telecomunicazioni* 851
157. *D.m. 9 aprile 1993 (in Gazz. Uff., 17 aprile, n. 89). – Modalità applicative dell’imposta sul valore aggiunto per il commercio di quotidiani, di periodici, di supporti integrativi e di libri* 854
158. *D.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 (in Suppl. Ord. alla Gazz. Uff., 11 novembre, n. 292). – Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto (articolo 74)* 857

CAPITOLO II. LEGISLAZIONE: NORMATIVA COMUNITARIA

159. *Regolamento n. 1777/2005/CE del Consiglio del 17 ottobre 2005 recante disposizioni di applicazione della direttiva 77/388/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto* 860
160. *Direttiva 1999/59/CE – Direttiva del Consiglio del 17 giugno 1999 che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di telecomunicazioni* 865

CAPITOLO III. GIURISPRUDENZA

161. *Corte di Cass. 3 maggio 2002, n. 6352 (I.V.A. commercio prodotti editoriali)* 867
162. *CTC sez. XIII 12 giugno 1995, n. 2379 (rivendita giornali – deducibilità costi)* 869
163. *CTC sez. XIII 7 aprile 1995, n. 1427 (rivendita giornali – deducibilità costi)* 870
164. *CTC sez. XIII 21 febbraio 1995, n. 610 (imputazione dei costi nei contratti estimatori)* 871
165. *CTC sez. XXIII 7 novembre 1994, n. 3647 (rivendita giornali – deducibilità costi)* 871
166. *CTC sez. XXVII 3 febbraio 1994, n. 432 (contabilizzazione aggio contratto estimatorio)* 872
167. *Tribunale Monza, 25 maggio 1990, n. 79 (prestazioni relative alla distribuzione stampa)* 874

CAPITOLO IV. PRASSI

168. *Risoluzione Agenzia Entrate del 19 aprile 2007, n. 73 (commercio al minuto ambulante di libri vecchi e/o usati)* 875
169. *Risoluzione Agenzia Entrate 26 novembre 2004, n. 140/E (acquisto di carte prepagate – mezzi tecnici per fruire dei servizi di telecomunicazione)* 876
170. *Risoluzione Agenzia Entrate 15 novembre 2004, n. 133/E (transazioni effettuate tramite internet)* 878
171. *Risoluzione Agenzia Entrate 15 novembre 2004, n. 132/E (vendita diretta di libri)* 881
172. *Risoluzione Agenzia Entrate 30 settembre 2003, n. 186/E (cessioni on-line di periodici)* 883
173. *Risoluzione Agenzia Entrate 15 luglio 2002, n. 231/E (carta da macero)* 884
174. *Risoluzione Agenzia Entrate 31 gennaio 2002, n. 33/E (cessioni di pagine giornalistiche)* 885
175. *Circ. Min. 3 gennaio 2001, n. 1/E (aliquota 4% alle cessioni di prodotti editoriali per soggetti non vedenti)* 886
176. *R.m. 21 luglio 2000, n. 119/E (imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni)* 886
177. *R.m. 19 giugno 2000, n. 88/E (editoria – art. 74 D.p.r. 633/72)* 887

178.	Circ. Min. 17 maggio 2000, n. 98/E (<i>paragrafo 3.2.2) (detrazione I.V.A. per operazioni di cui all'art. 74, comma 1, del D.p.r. n. 633 del 1972)</i>	888
179.	Circ. Min. 24 dicembre 1997, n. 328/E (<i>modifiche alle disposizioni generali e ai regimi speciali I.V.A.</i>)	888
180.	Circ. Min. 21 marzo 1997, n. 87/E (<i>imposta detraibile per operazioni esenti</i>)	911
181.	Circ. Min. 7 febbraio 1994, n. 23/224 (<i>importazioni da paesi terzi – commercio di pubblicazioni</i>)	912
182.	Circ. Min. 7 agosto 1990, n. 63/490676 (<i>giornali e pubblicazioni periodiche – libri</i>)	913
183.	R.m. 11 aprile 1990, n. 390206 (<i>documenti relativi a rapporti soggetti a I.V.A.</i>)	919
184.	Circ. Min. 11 agosto 1977, n. 9/995 (<i>svalutazione delle rimanenze – settore editoriale librario – parametri di riferimento</i>)	920
 ULTIMI PROVVEDIMENTI APPROVATI E TESTI DI LEGGE IN DISCUSSIONE		923
185.	Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (in Suppl. Ord. n. 285 alla Gazz. Uff., 28 dicembre, n. 300) – <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale epluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)</i>	925
186.	Legge 29 novembre 2007, n. 22 - Articoli 10 e 10 bis (in Suppl. Ord. n. 249/L alla Gazz. Uff., 30 novembre, n. 279). – <i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale</i>	932
187.	Nuova disciplina dell'editoria e delega al governo per l'emanazione di un testo unico sul riordino della legislazione nel settore editoriale	933
 INDICE CRONOLOGICO		941
INDICE ANALITICO		951

**ULTIMI PROVVEDIMENTI APPROVATI
E
TESTI DI LEGGE IN DISCUSSIONE**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

1. *(Disposizioni in materia di entrata, nonché disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali).*

(Omissis).

325. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, è riconosciuto per gli anni 2008, 2009 e 2010 un credito d'imposta nella misura del 40 per cento, fino all'importo massimo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta, dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. Il beneficio si applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del codice civile.

326. Le imprese di produzione cinematografica destinatarie degli apporti di cui al comma 325 hanno l'obbligo di utilizzare l'80 per cento di dette risorse nel territorio nazionale, impiegando mano d'opera e servizi italiani e privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione.

327. Ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un credito d'imposta:

a) per le imprese di produzione cinematografica, in misura pari al 15 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche, riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e, comunque, fino all'ammontare massimo annuo di euro 3.500.000 per ciascun periodo d'imposta, condizionato al sostenimento sul territorio italiano di spese di produzione per un ammontare complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all'80 per cento del credito d'imposta stesso;

b) per le imprese di distribuzione cinematografica, pari:

1) al 15 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, con un limite massimo annuo di euro 1.500.000 per ciascun periodo d'imposta;

2) al 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana, espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo annuo di euro 2.000.000 per ciascun periodo d'imposta;

3) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere filmiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse cul-

turale ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta;

c) per le imprese di esercizio cinematografico, pari:

1) al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo, euro 50.000;

2) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta.

328. Con riferimento alla medesima opera filmica, i benefici di cui al comma 327 non sono cumulabili a favore della stessa impresa ovvero di imprese che facciano parte dello stesso gruppo societario nonché di soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

329. I crediti d'imposta di cui ai commi 325 e 327 spettano per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due periodi d'imposta successivi.

330. Gli apporti di cui ai commi 325 e 327, lettere b), numero 3), e c), numero 2), non possono, in ogni caso, superare complessivamente il limite del 49 per cento del costo di produzione della copia campione dell'opera filmica e la partecipazione complessiva agli utili degli associati non può superare il 70 per cento degli utili derivanti dall'opera filmica.

331. I crediti d'imposta di cui ai commi 325 e 327, lettere b), numero 3), e c), numero 2), possono essere fruiti a partire dalla data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, e previa attestazione rilasciata dall'impresa di produzione cinematografica del rispetto delle condizioni richieste ai sensi dei commi 326 e 330. I suddetti crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

332. Gli apporti per la produzione e per la distribuzione di cui ai commi 325 e 327 sono considerati come risorse reperite dal produttore per completare il costo del film ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 13 del decreto legisla-

tivo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. In ogni caso, tali contributi non possono essere erogati per una quota percentuale che, cumulata con gli apporti di cui ai commi da 325 a 343, superi l'80 per cento del costo complessivo rispettivamente afferente alle spese di produzione della copia campione e alle spese di distribuzione nazionale del film.

333. Le disposizioni applicative dei commi da 325 a 332 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.

334. L'efficacia dei commi da 325 a 333 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea.

Le agevolazioni possono essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

335. Alle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione è riconosciuto un credito d'imposta, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due esercizi successivi, in relazione a film, o alle parti di film, girati sul territorio nazionale, utilizzando mano d'opera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura pari al 25 per cento del costo di produzione della singola opera e comunque con un limite massimo, per ciascuna opera filmica, di euro 5.000.000.

336. Le disposizioni applicative del comma 335 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.

337. Il credito d'imposta di cui al comma 335 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

338. Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette gli utili dichiarati dalle imprese di produzione e di distribuzione cinematografica che li impiegano nella produzione o nella distribuzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo ed espressione di lingua originale italiana. Tale beneficio è concesso solo alle imprese che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

339. Non concorrono a formare il reddito im-

ponibile ai fini delle imposte dirette, nel limite massimo del 30 per cento, gli utili dichiarati dalle imprese italiane operanti in settori diversi da quello cinematografico, le quali, da sole o per mezzo di accordi con società di produzione e di distribuzione cinematografica, li impiegano nella produzione o nella distribuzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo. Tale beneficio è concesso solo ai soggetti che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

340. Le disposizioni applicative dei commi 338 e 339 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.

341. Le agevolazioni previste dai commi 338 e 339 sono usufruibili entro il limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2008, 10 milioni di euro per il 2009 e 15 milioni di euro per il 2010.

342. Allo scopo di assicurare lo sviluppo e l'adeguamento tecnico e tecnologico delle sale cinematografiche e, di conseguenza, una sempre migliore fruizione del prodotto cinematografico sul territorio, al Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, è assegnato un contributo straordinario di 2 milioni di euro per l'anno 2008, di 8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010.

Tale contributo, in deroga al comma 4 del medesimo articolo 12 del citato decreto legislativo, è finalizzato a favore degli interventi di cui al comma 3, lettera c), del citato articolo 12.

343. L'efficacia dei commi da 335 a 339 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea. L'agevolazione può essere fruita esclusivamente in relazione al costo sostenuto successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

(Omissis).

2. *(Disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche; Competitività e sviluppo delle imprese; Diritto alla mobilità; Infrastrutture pubbliche e logistiche; Comunicazioni; Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia; Politiche previdenziali; Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio*

territoriale; Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche).

(Omissis).

293. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, ai fini della quantificazione dei contributi previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le imprese editrici sono tenute a presentare il modello dei costi di testata, come definito con circolare dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e reso noto sul sito internet del Dipartimento stesso, debitamente compilato e certificato dalla società di revisione incaricata della certificazione del bilancio.

294. In applicazione dell'articolo 1, comma 1246, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma disponibile per la liquidazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, è attribuita ai soggetti per i quali sia stata accertata la sussistenza dei requisiti necessari per l'erogazione dei contributi in quote proporzionali all'ammontare del contributo spettante a ciascuna impresa.

295. A decorrere dalle domande relative all'anno 2007, le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie applicate ai consumi di energia elettrica e ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, previsti dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dagli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono rimborsate direttamente all'impresa, nella misura del 40 per cento dell'importo totale delle bollette, al netto dell'I.V.A. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avente natura non regolamentare, sono indicate le modalità e la documentazione relative alle richieste dei rimborsi di cui al comma 293.

296. Il finanziamento annuale previsto per le TV locali dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2006, n. 266, e dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 e di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2009. La ripartizione secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano dello stanziamento annuo è effettuata entro il 30 maggio di ogni anno. Allo scopo si procede imputando, automaticamente e in via provvisoria, alle regioni e alle province autonome il 90 per cento della somma già assegnata nell'anno precedente, fatta salva la rideterminazione in via definitiva all'esito dei conteggi ufficiali.

297. All'articolo 145, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, al primo e al secondo periodo le parole: "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio".

298. All'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre

2007, n. 222, alle parole: "Tale contributo" sono premesse le seguenti: "Fermi restando i limiti all'ammontare dei contributi, quali indicati nell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni,".

299. Al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture per la larga banda sul territorio nazionale, le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento degli interventi attuativi del Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno da parte del Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.A. (Infratel Italia), di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2008.

300. Il Fondo per il passaggio al digitale di cui all'articolo 1, commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2008.

301. All'articolo 44 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e deve riguardare opere prodotte per almeno la metà negli ultimi cinque anni" sono soppresse;

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I criteri per la qualificazione delle opere di espressione originale italiana, ai fini del presente articolo, sono stabiliti con decreto del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per i beni e le attività culturali da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione, in particolare nelle fasce orarie di maggiore ascolto, alle opere europee degli ultimi cinque anni, di cui il 20 per cento opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, su tutte le reti e le piattaforme distributive, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riserva alle opere europee degli ultimi cinque anni una quota minima del 20 per cento del tempo di trasmissione, di cui il 10 per cento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano una quota non inferiore al 10 per cento dei propri introiti netti annui, così come indicati nel conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni. Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, da teled vendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui

esso ha la responsabilità editoriale, inclusi quelli diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive di soggetti terzi. All'interno di tale quota del 10 per cento dei suddetti introiti destinata alle opere europee, le emittenti e i fornitori di contenuti e di programmi in chiaro destinano almeno il 30 per cento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, e le emittenti e i fornitori di contenuti e di programmi a pagamento destinano almeno il 35 per cento alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti al genere di prevalente emissione da parte del soggetto obbligato. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina alle opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi all'offerta radiotelevisiva nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi; all'interno di questa quota, nel contratto di servizio è stabilita una riserva non inferiore al 20 per cento da destinare alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto o all'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e una riserva non inferiore al 5 per cento da destinare a opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia. Per i servizi televisivi prestati su richiesta del consumatore, gli operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili contribuiscono, gradualmente e tenuto conto delle condizioni del mercato, alla promozione e al sostegno finanziario delle opere audiovisive europee, destinando una quota dei ricavi derivanti dal traffico di contenuti audiovisivi offerti al pubblico a pagamento indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione, secondo criteri e modalità stabiliti dall'Autorità con apposito regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con particolare riferimento ai programmi in pay-per-view a prevalente contenuto cinematografico di prima visione, gli obblighi di cui al presente comma devono essere in ogni caso commisurati all'effettiva disponibilità di opere rilevanti, ai sensi del presente comma, nei sei mesi precedenti la diffusione nell'anno di riferimento e al loro successo nelle sale cinematografiche italiane, secondo criteri e modalità stabiliti dall'Autorità con apposito regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In merito all'obbligo di programmazione della sottoquota del 20 per cento di opere cinematografiche di cui al presente comma, è previsto un periodo transitorio di dodici mesi per consentire ai fornitori di contenuti e ai fornitori di programmi in pay-per-view l'a-deguamento graduale al suddetto obbligo;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. L'Autorità adotta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione un regolamento che definisce le modalità di comunicazione dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di riservatezza previsti dal codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le sanzioni in caso di inadempienza".

302. All'articolo 51, comma 3, lettera d), del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legi-

slativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "da 1.040 euro a 5.200 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 5.165 euro a 51.646 euro";

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche nel caso in cui la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie o centri media".

303. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è aggiunto il seguente: "5-bis. Nell'ottica di favorire un ulteriore sviluppo del mercato postale, migliorando la qualità dei servizi offerti e preservando il livello occupazionale delle imprese del settore, il fornitore del servizio universale può prorogare gli accordi in essere con operatori privati già titolari di concessione del Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 29, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156".

(Omissis).

409. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per le spese di funzionamento nonché per le attività istituzionali del Centro per il libro e la lettura, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali con il compito di promuovere e di realizzare campagne di promozione della lettura, di organizzare manifestazioni ed eventi in Italia e all'estero per la diffusione del libro italiano, di sostenere le attività di diffusione del libro e della lettura promosse da altri soggetti pubblici e privati, nonché di assicurare il coordinamento delle attività delle altre istituzioni statali operanti in materia e di istituire l'Osservatorio del libro e della lettura. Il Centro collabora con le istituzioni territoriali e locali competenti e con i soggetti privati che operano in tutta la filiera del libro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento del Centro.

410. All'onere derivante dall'attuazione del comma 409, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla medesima disposizione.

(Omissis).

445. Le disposizioni di cui ai commi da 446 a 449 istituiscono e disciplinano l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, conformemente ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela.

446. Dopo l'articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente: "Art. 140-bis. - (Azione collettiva risarcitoria). - 1. Le associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 139 e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa l'accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nell'ambito

di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.

2. Sono legittimati ad agire ai sensi del comma 1 anche associazioni e comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere. I consumatori o utenti che intendono avvalersi della tutela prevista dal presente articolo devono comunicare per iscritto al proponente la propria adesione all'azione collettiva. L'adesione può essere comunicata, anche nel giudizio di appello, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. Nel giudizio promosso ai sensi del comma 1 è sempre ammesso l'intervento dei singoli consumatori o utenti per proporre domande aventi il medesimo oggetto. L'esercizio dell'azione collettiva di cui al comma 1 o, se successiva, l'adesione all'azione collettiva, produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile.

3. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti, e assunte quando occorre sommarie informazioni, pronuncia sull'ammissibilità della domanda, con ordinanza reclamabile davanti alle corti di appello, che pronuncia in camera di consiglio. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi del presente articolo. Il giudice può differire la pronuncia sull'ammissibilità della domanda quando sul medesimo oggetto è in corso un'istruttoria davanti ad un'autorità indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda il giudice dispone, a cura di chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data idonea pubblicità dei contenuti dell'azione proposta e dà i provvedimenti per la prosecuzione del giudizio.

4. Se accoglie la domanda, il giudice determina i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o che sono intervenuti nel giudizio. Se possibile allo stato degli atti, il giudice determina la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente. Nei sessanta giorni successivi alla notificazione della sentenza, l'impresa propone il pagamento di una somma, con atto sottoscritto, comunicato a ciascun avente diritto e depositato in cancelleria. La proposta in qualsiasi forma accettata dal consumatore o utente costituisce titolo esecutivo.

5. La sentenza che definisce il giudizio promosso ai sensi del comma 1 fa stato anche nei confronti dei consumatori e utenti che hanno aderito all'azione collettiva. È fatta salva l'azione individuale dei consumatori o utenti che non aderiscono all'azione collettiva, o non intervengono nel giudizio promosso ai sensi del comma 1.

6. Se l'impresa non comunica la proposta entro il termine di cui al comma 4 o non vi è stata accettazione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, il presidente del tribunale competente ai sensi del comma 1 costituisce un'unica camera di conciliazione per la determinazione delle somme da corrispondere o da restituire ai consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o sono inter-

venuti ai sensi del comma 2 e che ne fanno domanda. La camera di conciliazione è composta da un avvocato indicato dai soggetti che hanno proposto l'azione collettiva e da un avvocato indicato dall'impresa convenuta ed è presieduta da un avvocato nominato dal presidente del tribunale tra gli iscritti all'albo speciale per le giurisdizioni superiori. La camera di conciliazione quantifica, con verbale sottoscritto dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare da corrispondere ai singoli consumatori o utenti. Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo. In alternativa, su concorde richiesta del promotore dell'azione collettiva e dell'impresa convenuta, il presidente del tribunale dispone che la composizione non contenziosa abbia luogo presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, operante presso il comune in cui ha sede il tribunale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni".

447. Le disposizioni di cui ai commi da 445 a 449 diventano efficaci decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

448. All'articolo 50-bis, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente: "7-bis) nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206".

449. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la rubrica del titolo II della parte V è sostituita dalla seguente: "Accesso alla giustizia".

(Omissis).

577. Al fine di garantire una più incisiva azione di gestione, controllo e supervisione delle infrastrutture nazionali del Sistema pubblico di connettività (SPC), il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) sostiene i costi di cui all'articolo 86, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fino alla scadenza dei contratti-quadro stipulati con gli operatori vincitori delle gare, a valere sulle risorse disponibili previste dal comma 585.

578. Al fine di promuovere e sostenere la realizzazione delle infrastrutture centrali e regionali idonee allo sviluppo di tutte le componenti del SPC, ivi inclusa quella relativa allo sviluppo delle infrastrutture applicative, le regioni e gli enti locali, per la parte di rispettiva competenza, definiscono, di concerto con il CNIPA, le componenti progettuali tecniche e organizzative del SPC nell'ambito di un programma organico contenente la determinazione dei livelli di responsabilità, dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dell'ammontare del relativo onere finanziario. Qualora la realizzazione del programma comporti l'ampliamento di infrastrutture nazionali già disponibili, i relativi costi sono individuati nello stesso programma.

579. Nell'ambito del programma sono altresì individuati i servizi di cooperazione applicativa di interesse nazionale che le amministrazioni si impegnano a realizzare.

580. Il programma, sentita la Commissione di cui all'articolo 80 del citato codice di cui al decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è approvato con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

581. Il CNIPA sviluppa il progetto esecutivo del programma sulla base delle indicazioni della Commissione di cui all'articolo 80 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che lo approva in via definitiva.

582. Al fine di salvaguardare e di garantire l'integrità, anche ai sensi dell'articolo 51 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, del patrimonio informativo gestito dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e al fine di garantire la disponibilità e la continuità dei servizi erogati dalle stesse amministrazioni, il CNIPA identifica idonee soluzioni tecniche e funzionali riguardanti, in generale, diverse amministrazioni, atte a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche nonché la continuità operativa dei servizi informatici e telematici, anche in caso di disastri e di situazioni di emergenza.

583. Il CNIPA, ai fini dell'identificazione delle soluzioni di cui al comma 582, indice conferenze di servizi.

584. Gli stanziamenti del fondo di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non ancora impegnati, ancorché confluiti nel fondo di riserva di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2002, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2003, restano prioritariamente destinati al completamento delle attività di informatizzazione della normativa statale vigente e in via residuale alle restanti attività di cui al presente comma. Tali stanziamenti sono incrementati di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Le finalità di cui al citato articolo 107 della legge n. 388 del 2000 si estendono al coordinamento dei programmi di informatizzazione e di classificazione della normativa regionale, all'adeguamento agli standard adottati dall'Unione europea delle classificazioni in uso nelle banche dati normative pubbliche e all'adozione di linee guida per la promulgazione e la pubblicazione telematica degli atti normativi nella prospettiva del superamento dell'edizione a stampa della Gazzetta Ufficiale. I programmi di cui al presente comma sono realizzati in conformità alle disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. La loro attuazione presso tutte le amministrazioni pubbliche è coordinata da un responsabile designato per tre anni d'intesa dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, assicurando il collegamento con le attività in corso per l'attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e con le attività delle amministrazioni centrali dello Stato relative alla pubblicazione degli atti normativi e alla standardizzazione dei criteri per la classificazione dei dati legislativi. All'attuazione dei medesimi programmi partecipano rappresentanti della Corte di cassazione, del CNIPA e, per quanto riguarda la normativa regionale, rappresentanti designati dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e

delle province autonome. Può essere istituita una segreteria tecnica. Ai componenti della segreteria non è corrisposta alcuna ulteriore indennità o emolumento. Il coordinatore delle attività di cui al presente comma trasmette al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi.

585. Per l'attuazione dei commi da 577 a 584 è autorizzata una spesa pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2008, 10,5 milioni di euro per l'anno 2009 e 10,5 milioni di euro per l'anno 2010. Fermo restando quanto previsto dal comma 584 per l'utilizzazione degli importi da esso stanziati, con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità e i tempi per l'utilizzazione delle predette risorse.

(*Omissis*).

589. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) effettua, anche a campione, azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nonché delle disposizioni in materia di posta elettronica certificata. Il mancato adeguamento alle predette disposizioni in misura superiore al 50 per cento del totale della corrispondenza inviata, certificato dal CNIPA, comporta, per le pubbliche amministrazioni dello Stato, comprese le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali, la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziati nell'anno in corso per spese di invio della corrispondenza cartacea.

590. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del comma 589.

591. All'articolo 78 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), del presente codice, inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 449, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso alla data predetta ad utilizzare i servizi "Voce tramite protocollo Internet" (VoIP) previsti dal Sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da CONSIP.

2-ter. Il CNIPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis.

2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-bis comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziati nell'anno in corso per spese di telefonia".

592. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finan-

ze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 78 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotti dal comma 591.

593. In relazione a quanto previsto dai commi 591 e 592, le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri concernenti spese postali e telefoniche sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 7 milioni di euro per l'anno 2008, 12 milioni di euro per l'anno 2009 e 14 milioni di euro a decorrere dal 2010. Le altre pubbliche amministrazioni dovranno altresì adottare misure di contenimento delle suddette spese al fine di realizzare risparmi in termini di indebitamento netto non inferiori a 18 milioni di euro per l'anno 2008, a 128 milioni di euro per l'anno 2009 e a 272 milioni di euro per l'anno 2010. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento di tali obiettivi di risparmio, in caso di accertamento di minori economie, si provvede alle corrispondenti riduzioni dei trasferimenti statali nei confronti delle pubbliche amministrazioni inadempienti.

594. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredoano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;

b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;

c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

595. Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

596. Qualora gli interventi di cui al comma 594 implichino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici.

597. A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente.

598. I piani triennali di cui al comma 594 sono

resi pubblici con le modalità previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005.

599. Le amministrazioni di cui al comma 594, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, sentita l'Agenzia del demanio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'esito della ricognizione propedeutica alla adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) del comma 594 provvedono a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi a:

a) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantano a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi;

b) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità.

(Omissis).

3. (Disposizioni in materia di: Fondi da ripartire; Contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni; Pubblico impiego. Norme finali). (Omissis).

27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27.

29. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.

(Omissis).

186

LEGGE 29 NOVEMBRE 2007, N. 222 – ARTICOLI 10 E 10-BIS

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

10. (*Disposizioni concernenti l'editoria*). – 1. Per i contributi relativi agli anni 2007 e 2008, previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, e dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica una riduzione del 2 per cento del contributo complessivo spettante a ciascun soggetto avente diritto ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni. Tale contributo non può comunque superare il costo complessivo sostenuto dal soggetto nell'anno precedente relativamente alla produzione, alla distribuzione ed a grafici, poligrafici, giornalisti professionisti e praticanti, pubblicitari e collaboratori.

2. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel comma 454 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e nel comma 1246 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la presentazione dell'intera documentazione e di decadenza dal diritto alla percezione dei contributi, indicato dal comma 461 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per le imprese richiedenti i contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, è fissato al 30 settembre successivo alla scadenza di presentazione della relativa domanda di contributo.

3. La trasmissione dell'intera documentazione necessaria per la valutazione del titolo d'accesso, la quantificazione del contributo e la sua erogazione, entro il termine di cui al comma 2, per i contributi relativi all'anno 2007 e di cui ai commi 454 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e 1246 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni precedenti, costituisce onere nei confronti degli aventi diritto, a pena di decadenza.

4. La regolarità contributiva previdenziale, relativa all'anno di riferimento dei contributi previsti in favore delle imprese editoriali, radiofoniche e televisive, deve essere conseguita entro il termine di cui al comma 2, a pena di decadenza. Tale condizione si intende soddisfatta anche quando le imprese abbiano pendente un ricorso giurisdizionale in materia di contributi previdenziali, ovvero abbiano ottenuto una ratificazione del pagamento dei contributi ed abbiano regolarmente versato le rate scadute.

5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'importo della compensazione dovuta alla società Poste Italiane S.p.A. a fronte dell'applicazione delle tariffe agevolate previste dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, è ridotto del 7 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni fino ad 1 milione di euro e del 12 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni superiori ad 1 milione di euro.

6. La Società Poste Italiane S.p.A. è tenuta ad applicare la riduzione dell'agevolazione tariffaria di cui al comma 5, operando gli eventuali conguagli nei confronti delle imprese interessate.

7. Ai fini dell'ammissione alle riduzioni tariffarie applicate alle spedizioni di prodotti editoriali, ai sensi del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, le pubblicazioni dedicate prevalentemente all'illustrazione di prodotti o servizi contraddistinti da proprio marchio o altro elemento distintivo sono equiparate ai giornali di pubblicità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del medesimo decreto-legge n. 353 del 2003.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il possesso del requisito di ammissione alle agevolazioni tariffarie, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, è richiesto e verificato per ogni singolo numero delle pubblicazioni spedite.

9. Per assicurare l'erogazione dei contributi diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, relativi all'anno 2006, è autorizzata la spesa aggiuntiva di 50 milioni per l'esercizio finanziario 2007.

10. L'articolo 4 della legge 11 luglio 1998, n. 224, è abrogato.

10-bis. (*Disposizioni in materia di contributi alle imprese editrici di giornali e di radiodiffusione sonora e televisiva*). – 1. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:

"2-quinquies. Per la concessione dei contributi alle emittenti radiotelevisive, di cui al comma 2-ter, si tiene conto soltanto dei seguenti criteri, e ciò in via di interpretazione autentica del medesimo comma 2-ter:

a) devono trasmettere giornalmente tra le ore 6.00 e le ore 22.00 e per oltre la metà del tempo di trasmissione programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, almeno in parte prodotti dalle stesse emittenti radiotelevisive o da terzi per loro conto;

b) devono possedere i requisiti previsti dall'art. 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni;

c) l'importo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è ripartito, anno per anno, in base al numero delle domande inoltrate, tra le emittenti radiofoniche e le emittenti televisive. La quota spettante alle emittenti radiofoniche è suddivisa, tra le emittenti radiofoniche stesse, ai sensi e per gli effetti del regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 1° ottobre 2002, n. 225, adottato in attuazione dell'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, mentre è suddivisa tra le emittenti televisive stesse ai sensi della presente legge".

NUOVA DISCIPLINA DELL'EDITORIA

187

e delega al governo per l'emanazione di un testo unico sul riordino della legislazione nel settore editoriale

1. (Finalità generali). – 1. La disciplina prevista dalla presente legge in tema di editoria quotidiana, periodica e libraria ha per scopo la tutela e la promozione del principio del pluralismo dell'informazione affermato dall'articolo 21 della Costituzione e inteso come libertà di informare e diritto ad essere informati.

2. Tale disciplina mira all'arricchimento della produzione e della circolazione dei prodotti editoriali, allo sviluppo delle imprese e del settore editoriale in conformità ai principi della concorrenza e del pluralismo, al sostegno all'innovazione e all'occupazione, alla razionalizzazione e alla trasparenza delle provvidenze pubbliche, nel rispetto dei principi affermati dallo stesso articolo 21 della Costituzione, delle competenze assegnate alle Regioni dall'articolo 117 della Costituzione, delle norme comunitarie, della giurisprudenza costituzionale.

CAPO I – Il prodotto e l'attività editoriale

2. (Definizione del prodotto editoriale). – 1. Per prodotto editoriale si intende qualsiasi prodotto contraddistinto da finalità di informazione, di formazione, di divulgazione, di intrattenimento, che sia destinato alla pubblicazione, quali che siano la forma nella quale esso è realizzato e il mezzo con il quale esso viene diffuso.

2. Non costituiscono prodotti editoriali quelli destinati alla sola informazione aziendale, sia ad uso interno sia presso il pubblico.

3. La disciplina della presente legge non si applica ai prodotti discografici e audiovisivi.

3. (Tutela del prodotto editoriale). – 1. L'originalità del prodotto editoriale è riconosciuta e tutelata come espressione dell'intelligenza e del lavoro della persona. La protezione della proprietà intellettuale sul prodotto editoriale tiene conto dell'interesse generale alla circolazione delle informazioni e alla diffusione della conoscenza.

4. (Prodotti editoriali integrativi o collaterali). – 1. Per prodotti editoriali integrativi o collaterali si intendono i prodotti editoriali, compresi i prodotti discografici e audiovisivi, diffusi unitamente al prodotto editoriale principale. I prodotti editoriali integrativi o collaterali seguono il regime giuridico applicato al prodotto principale al quale sono uniti. Le disposizioni del presente comma non hanno effetti ai fini fiscali.

2. All'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole "e se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione è superiore al dieci per cento del prezzo o dell'intera confezione" sono sostituite dalle seguenti: "e in tal caso".

5. (Esercizio dell'attività editoriale). – 1. Per attività editoriale si intende ogni attività diretta alla realizzazione e distribuzione di prodotti editoriali, nonché alla relativa raccolta pubblicitaria. L'esercizio dell'attività editoriale può essere svolto anche in for-

ma non imprenditoriale per finalità non lucrative.

6. (Registro degli operatori di comunicazione). – 1. Ai fini della tutela della trasparenza, della concorrenza e del pluralismo nel settore editoriale, tutti i soggetti che esercitano l'attività editoriale sono tenuti all'iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997 n. 249. Sono esclusi dall'obbligo della registrazione i soggetti che operano come punti finali di vendita dei prodotti editoriali.

2. L'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione è condizione per l'inizio delle pubblicazioni dei quotidiani e dei periodici, e sostituisce a tutti gli effetti la registrazione presso il Tribunale, di cui all'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Sono fatti salvi i diritti già acquisiti da parte dei soggetti tenuti a tale registrazione in base alla predetta normativa.

3. La tenuta del Registro degli operatori di comunicazione è curata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta un regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti e delle imprese tenuti all'iscrizione, ai sensi della presente legge, mediante modalità analoghe a quelle già adottate in attuazione del predetto articolo 1, comma 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249 e nel rispetto delle disposizioni già contenute nell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

7. (Attività editoriale su internet). – 1. L'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione dei soggetti che svolgono attività editoriale su internet rileva anche ai fini dell'applicazione delle norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa.

2. Per le attività editoriali svolte su internet dai soggetti pubblici si considera responsabile colui che ha il compito di autorizzare la pubblicazione delle informazioni.

CAPO II – Il settore editoriale

8. (Divieto di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo). – 1. Il settore editoriale si conforma ai principi della concorrenza e del pluralismo.

2. L'individuazione e la definizione dei mercati rilevanti che compongono il settore editoriale sono effettuate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

3. I mercati rilevanti del settore editoriale hanno, di norma, dimensione nazionale ma, qualora l'analisi evidenzi l'esistenza di mercati omogenei su base regionale o interregionale, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può definirne diversamente l'ambito geografico.

4. Nel settore editoriale ed in ciascuno dei mer-

cati rilevanti che lo compongono sono vietati la costituzione o il mantenimento, anche attraverso società controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo.

5. Fermi restando i limiti relativi alla tiratura e alla raccolta pubblicitaria di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e all'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta l'esistenza di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo nel settore editoriale e in ciascuno dei mercati rilevanti che lo compongono. Nel formulare il proprio giudizio, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tiene conto del livello di concorrenza all'interno del mercato rilevante, delle barriere all'ingresso nello stesso, dei ricavi delle imprese in rapporto ai ricavi del mercato rilevante e dei mercati connessi, dell'efficienza economica delle imprese, della diffusione dei prodotti editoriali ma può comunque definire ulteriori elementi di valutazione.

6. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti e i limiti di cui ai precedenti commi sono nulli.

9. (*Rimozione delle posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo*). – 1. I soggetti che operano nel settore editoriale sono tenuti a comunicare preventivamente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le acquisizioni, le intese e le operazioni di concentrazione a cui partecipino.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, a seguito delle comunicazioni di cui al comma 1, su segnalazione di chi vi abbia interesse o d'ufficio, verifica che non si costituiscano o si mantengano posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo. Qualora accerti che un soggetto si trovi nella condizione di poter violare i divieti e i limiti di cui all'articolo 8, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando agli interessati la situazione di rischio.

3. Ferma restando la nullità di cui all'articolo 8, comma 6, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, a seguito di un'istruttoria svolta nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire la costituzione o il mantenimento delle situazioni vietate. Ove accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una posizione dominante o comunque lesiva del pluralismo, ne inibisce la prosecuzione e ne ordina la rimozione. Ove risulti indispensabile la dismissione di aziende o di rami di azienda, fissa un termine, che non può essere comunque inferiore a sei mesi e superiore a diciotto mesi, entro il quale gli interessati debbono provvedere alla dismissione.

4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento adottato nel rispetto dei criteri di partecipazione e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui al comma 3, i relativi procedimenti e le modalità di comunicazione. In particolare debbono essere assicurati la notifica dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la possibilità di questi di presentare proprie deduzioni in ogni fase dell'istruttoria, il potere dell'Autorità di richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili all'istruttoria stessa. L'Autorità è tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla tu-

tela delle persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati in conformità alla normativa in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali.

5. Le imprese editrici perdono il diritto alle provvidenze ed agevolazioni previste dalla legge a partire dal momento in cui si sia determinata la posizione dominante o comunque lesiva del pluralismo, così come accertata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e per tutto il periodo in cui tale posizione sia stata conservata.

6. In caso di inottemperanza ai provvedimenti adottati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del presente articolo, si applica ai soggetti interessati una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione del pubblico richiamo o dell'apertura dell'istruttoria.

10. (*Il mercato della pubblicità destinato ai prodotti editoriali*). – 1. Al fine di garantire i principi di concorrenza e pluralismo, gli operatori del mercato della pubblicità destinato ai prodotti editoriali organizzano la propria attività nel rispetto della trasparenza delle politiche commerciali, della correttezza ed attendibilità delle indagini di rilevazione e dei dati relativi alla lettura e alla diffusione.

11. (*Attività di intermediazione sulla pubblicità*). – 1. Per attività di intermediazione sulla pubblicità, ai fini della presente legge, si intende:

a) la ricerca e l'acquisto, per conto di terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, comprese le reti elettroniche, per la pubblicazione e la diffusione di messaggi pubblicitari;

b) la valutazione, la pianificazione, la gestione, il controllo degli investimenti ed ogni altra prestazione connessa all'acquisto degli spazi di cui alla lettera a).

2. I soggetti che esercitano l'attività di intermediazione sulla pubblicità possono acquistare spazi pubblicitari sui mezzi di informazione e di comunicazione, comprese le reti elettroniche, esclusivamente per conto di un committente e sulla base di un mandato scritto.

3. Il contratto tra il committente e l'intermediario fissa le condizioni della remunerazione del mandataro, le diverse prestazioni che verranno offerte ed il loro singolo costo.

4. Gli esercenti attività di intermediazione sulla pubblicità non possono ricevere alcuna remunerazione o vantaggio da parte di soggetti diversi dai committenti.

5. Le norme di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2009.

6. Sono nulli i contratti stipulati in violazione delle disposizioni del presente articolo.

12. (*Distribuzione dell'editoria quotidiana e periodica*). – 1. Gli operatori della distribuzione dell'editoria quotidiana e periodica nelle concrete pratiche commerciali, nei diversi passaggi e ad ogni stadio, nazionale o locale, della filiera distributiva, rispettano i principi della concorrenza e del pluralismo e garantiscono la parità di trattamento fra le testate giornalistiche.

13. (*Sanzioni e vigilanza*). – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettui indagini di rilevazione sulla lettura e diffusione di prodotti editoriali

in violazione degli obblighi di correttezza e attendibilità indicati all'articolo 10, ovvero le effettivi con modalità non trasparenti o discriminatorie, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 300.000.

2. La disposizione del precedente comma si applica anche nel caso di intenzionale pubblicazione e divulgazione di dati non veritieri, incompleti o inesatti relativi alla lettura e alla diffusione dei prodotti editoriali.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettui operazioni di distribuzione di prodotti dell'editoria quotidiana e periodica con modalità che non rispettano i principi di concorrenza, pluralismo o parità di trattamento tra le testate giornalistiche di cui all'articolo 12, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 300.000.

4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 10, 11 e 12, dichiara la nullità dei contratti come previsto dal comma 6 dell'art. 11 e applica le sanzioni amministrative previste dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

14. (Interventi sulla disciplina del prezzo dei libri). – 1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale è liberamente fissato dall'editore o dall'importatore ed è da questi apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato.

2. È consentita la vendita ai consumatori finali dei libri, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, con uno sconto sul prezzo fissato purché non superiore al 15 per cento.

3. Agli editori è consentita la possibilità di realizzare campagne promozionali, per un periodo non superiore a un mese, con sconti sul prezzo fissato che eccedano il limite fissato al comma 2. È comunque fatta salva la facoltà dei dettanti di non aderire a tali campagne promozionali.

4. È consentita la vendita di libri con sconti fino ad una percentuale massima del 20 per cento sul prezzo fissato:

a) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche, o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative ed università, i quali siano consumatori finali;

c) quando sono venduti per corrispondenza.

5. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti:

a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di elevata qualità formale e tipografica;

b) libri d'arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale;

c) libri antichi e di edizioni esaurite;

d) libri usati;

e) libri posti fuori catalogo dall'editore;

f) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo

che siano trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro venditore al dettaglio;

g) edizioni destinate ad essere cedute nell'ambito di rapporti associativi;

h) libri venduti nell'ambito di attività di commercio elettronico;

6. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere, fissato ai sensi del comma 1 in via preventiva, può essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono.

7. Alla vendita dei libri non si applicano le norme in materia di vendita promozionali, di saldi di fine stagione e di disciplina del settore della distribuzione commerciale di cui ai commi 1, lettere e) e f), 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

8. La vendita di libri al consumatore finale, effettuata in difformità dalle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

9. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste al comma 8; i relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo.

15. (Competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato). – 1. Nelle materie di cui al presente Capo restano ferme le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

CAPO III – Sostegno alle imprese, alle spedizioni dei prodotti editoriali, agli investimenti in innovazione, all'occupazione

16. (Finalità). – 1. Al fine di promuovere il pluralismo dell'informazione, la cultura e la lingua italiana, la tutela delle minoranze linguistiche sono previsti gli interventi a sostegno delle imprese, della diffusione dei prodotti editoriali, dell'innovazione tecnologica e dell'ingresso di nuovi operatori sul mercato, della qualificazione professionale e dell'occupazione di cui al presente Capo.

2. Gli interventi di sostegno non possono concorrere a determinare a favore delle imprese beneficiarie ingiuste posizioni di vantaggio nel mercato.

17. (Contributi diretti all'editoria quotidiana e periodica. Categorie e requisiti). – 1. Sono concessi contributi diretti a favore di:

a) cooperative giornalistiche editrici di quotidiani e periodici costituite da almeno cinque anni, ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, composte esclusivamente da giornalisti professionisti, pubblicisti, poligrafici o grafici editoriali, e che associno almeno il cinquanta per cento dei giornalisti dipendenti. Gli statuti devono inoltre consentire che siano ammessi come soci tutti i giornalisti dipendenti che ne facciano richiesta. Tali cooperative devono pubblicare da almeno cinque anni la testata per la quale richiedono i contributi. In caso di cambiamento della periodicità della testata da periodico a quotidiano, anche durante il quinquennio di maturazione dei contributi, il requisito di anzianità deve essere considerato con riferimento alla nuova periodicità.

b) Imprese editrici di quotidiani e periodici, anche su internet, che siano riconosciuti come propria espressione, anche per esplicita menzione riportata in testata, da forze politiche che, nell'anno di riferimento dei contributi, abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o almeno due rappresentanti eletti nelle proprie liste al Parlamento europeo.

c) Imprese editrici di quotidiani costituite in forma societaria la cui maggioranza delle azioni o quote sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali senza finalità di lucro, a condizione che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi previsti dall'articolo 3 comma 2-bis della legge n. 250 del 7 agosto 1990.

d) Imprese editrici di giornali quotidiani interamente o parzialmente realizzati in lingua francese, tedesca, ladina e slovena ed editi e diffusi nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia.

e) Imprese editrici che editino da almeno cinque anni giornali quotidiani italiani pubblicati e diffusi all'estero, limitatamente ad una sola testata e a condizione che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed f) del comma 1 dell'articolo 18.

18. (Contributi diretti all'editoria quotidiana e periodica. Condizioni per l'accesso). – 1. Le imprese editrici di cui all'articolo 17, ad eccezione delle imprese di cui alla lettera e) del comma 1 del medesimo articolo, accedono ai contributi, limitatamente a una sola testata e a condizione che:

a) abbiano adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei cinque esercizi successivi.

b) Abbiano alle proprie dipendenze, nell'anno di riferimento dei contributi, almeno cinque giornalisti, se testate quotidiane, o almeno tre giornalisti, se testate periodiche, a tempo pieno e a norma del contratto nazionale di lavoro.

c) La testata per la quale sono richiesti i contributi sia posta in vendita ed abbia un numero di uscite almeno pari a 240 numeri all'anno per i quotidiani, 45 per i plurisettimanali e settimanali, 18 per i quindicinali, 9 per i mensili e 5 per i bimestrali.

d) La testata per la quale sono richiesti i contributi non sia posta in vendita congiuntamente con altre testate nazionali o locali, nell'anno di riferimento dei contributi medesimi, o in periodi parziali di esso.

e) La testata abbia una diffusione pari ad almeno il 30 per cento della tiratura complessiva se testata a diffusione nazionale e ad almeno il 60 per cento se testata a diffusione locale. Tale condizione non si applica alle imprese di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b).

f) Abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei contributi, ricavi pubblicitari non superiori al 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio di esercizio dell'anno medesimo. Nell'ipotesi in cui i ricavi pubblicitari risultino superiori al 20 per cento dei costi complessivi dell'impresa, il contributo finale calcolato, compresa l'eventuale applicazione dei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 19, è ridotto della percentuale pari alla differenza tra la percentuale dei ricavi pubblicitari, come sopra individuati, ed il predetto limite del 20 per cento.

g) Abbiano sottoposto l'intero bilancio dell'eser-

cizio cui si riferiscono i contributi, i costi relativi all'edizione della testata per la quale richiedono i contributi nonché i dati relativi alla tiratura e alla diffusione, compresi i dettagli relativi alle vendite in blocco, a revisione contabile effettuata da parte di una società scelta tra quelle di cui all'apposito elenco previsto dalla CONSOB. Le imprese di cui al lettera e) del comma 1 dell'articolo 17, devono allegare alla domanda i bilanci corredati da una relazione di revisione da parte di società abilitate secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa.

2. Ai fini dell'ammissione ai contributi diretti, si intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli abbonamenti effettuati a titolo oneroso, con sconti in nessun caso superiori al 50 per cento del prezzo di copertina. Ai medesimi fini, le vendite in blocco, regolarmente fatturate e anch'esse con sconti non superiori al 50 per cento del prezzo di copertina, concorrono a determinare la diffusione della testata in misura non superiore ad un quinto della percentuale di diffusione minima prevista.

3. Ai fini dell'ammissione ai contributi diretti, si intende per testata locale quella la cui diffusione è concentrata per almeno il 70 per cento in non più di quattro regioni italiane.

4. Le cooperative editrici costituite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché le imprese editrici di quotidiani o periodici che perdano la qualifica di organo di forze politiche così come definita ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), continuano a percepire i contributi, a condizione che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, si trasformino in cooperative giornalistiche ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), ad esclusione dell'applicazione dei requisiti di anzianità di costituzione e di pubblicazione e siano, nell'anno di riferimento dei contributi, in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.

19. (Contributi diretti all'editoria quotidiana e periodica. Quantificazione e limiti). – 1. Al fine di collegare il sostegno pubblico all'apporto fornito da ciascuna testata al pluralismo dell'informazione, le modalità di calcolo dei contributi alle imprese editrici di cui all'articolo 17 tengono conto della diffusione effettiva, della tiratura e dei costi sostenuti per l'edizione e la distribuzione delle testate stesse e sono determinati nella seguente misura:

a) un contributo annuo d'importo pari al 40 per cento dei costi, inclusi gli ammortamenti, relativi all'edizione della testata per la quale sono richiesti i contributi e comunque non superiore a 2,2 milioni di euro per ciascuna impresa;

b) un contributo annuo pari a:
– euro 200.000 nell'ipotesi di tiratura netta media compresa tra le 10.001 e le 50.000 copie;
– euro 400.000 per ogni scaglione di 10.000 copie di tiratura netta media compresa tra le 50.001 e le 150.000 copie.

2. Al fine di limitare la dipendenza dal sostegno pubblico, l'ammontare dei contributi erogabili ai sensi del presente articolo non può in nessun caso superare il 60 per cento dei costi, compresi gli ammortamenti, relativi all'edizione della testata per la quale è richiesto il contributo per le imprese editrici di giornali organi di forze politiche e non può in nessun caso superare il 50 per cento dei costi, compresi gli am-

mortamenti, relativi all'edizione della testata per la quale è richiesto il contributo per tutte le altre imprese richiedenti i contributi diretti. Per le cooperative di giornalisti editrici di periodici il contributo complessivo non può in nessun caso superare 320.000 euro per tirature nette medie inferiori alle 10.000 copie e 500.000 euro per tirature nette medie eccedenti le 10.000 copie.

3. Il contributo complessivo per le imprese di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d) non può comunque superare la somma di 1,5 milioni di euro per le testate interamente pubblicate nelle lingue e nelle regioni di cui alla medesima lettera d) del comma 1 e 750.000 euro per le testate parzialmente pubblicate nelle lingue e nelle regioni di cui alla medesima lettera d) del comma 1.

4. Il contributo per le testate pubblicate su internet previsto per le imprese di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), è corrisposto in alternativa a quello per la testata su supporto cartaceo ed è pari al 40 per cento dei costi sostenuti per l'edizione della testata.

5. Nell'ipotesi di accertamento di situazioni di collegamento o controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, anche attraverso altre società direttamente o indirettamente controllate, tra imprese richiedenti i contributi previsti dal presente articolo, le stesse decadono automaticamente dal diritto ai contributi per l'anno di riferimento e fino all'esercizio successivo a quello di eliminazione del rapporto di controllo o di collegamento.

6. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 117, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le procedure istruttorie, con riferimento particolare ai termini di presentazione delle domande per l'accesso ai contributi e a quelli di presentazione della documentazione, a pena di decadenza dai contributi stessi. Lo schema di regolamento di cui al presente comma è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro 30 giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il regolamento può essere comunque adottato.

7. Con il regolamento di cui al comma 6 sono stabiliti adempimenti, termini e modalità riguardanti le situazioni in cui nei cinque anni dalla riscossione dell'ultimo contributo le società procedano ad operazioni di riduzione del capitale per esuberanza, deliberino la fusione o comunque operino il conferimento di azienda in società il cui statuto non contempli l'esclusione della distribuzione di utili ovvero siano poste in liquidazione.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è rideterminata la composizione della Commissione tecnica consultiva per l'editoria che ha il compito di esprimere un parere sull'esistenza dei requisiti per l'ammissione ai contributi previsti dal presente articolo.

9. I contributi di cui al presente articolo sono erogati in un'unica soluzione entro l'anno successivo a quello di riferimento.

20. (Fondo per l'editoria periodica). – 1. È istituito un fondo di dieci milioni di euro annui per le imprese editrici di periodici costituite come cooperative, fondazioni o enti morali senza finalità di lucro, ovvero come società nelle quali la maggioranza del capitale sociale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali senza finalità di lucro.

2. Alle imprese che accedono al fondo sono corrisposti annualmente 0,2 euro per copia stampata fino a 30 mila copie di tiratura media, indipendentemente dal numero delle testate.

I contributi di cui al presente comma sono corrisposti a condizione che le imprese editrici:

a) siano costituite da almeno cinque anni ed editino da almeno cinque anni la testata per la quale richiedono i contributi;

b) non abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei contributi, ricavi pubblicitari superiori complessivamente al 20 per cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio d'esercizio;

c) abbiano pubblicato negli anni di maturazione del diritto al contributo e nell'anno di riferimento dello stesso, non meno di 45 numeri ogni anno per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali, 18 per i quindicinali e 9 per i mensili;

d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei cinque esercizi successivi.

3. Al fondo non possono accedere le imprese editrici che richiedono i contributi diretti ai sensi della presente legge.

4. Con il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 20 sono determinate le procedure istruttorie, con riferimento particolare ai termini di presentazione delle domande per l'accesso al fondo e a quelli di presentazione della documentazione, a pena di decadenza dal contributo stesso.

21. (Agevolazioni per la spedizione di quotidiani, periodici e libri). – 1. Al fine di tutelare la concorrenza e il pluralismo dell'informazione anche attraverso una migliore distribuzione dei prodotti editoriali e nel rispetto dei principi del processo di liberalizzazione dei servizi postali nell'Unione Europea, alle imprese editrici è concesso annualmente un credito d'imposta per le spese sostenute per la spedizione in abbonamento, nominativo e a titolo oneroso, di testate quotidiane o periodiche e per la spedizione di libri, al netto di eventuali rimborsi ottenuti dai soggetti destinatari delle pubblicazioni. Il credito d'imposta è concesso quali che siano l'operatore e il sistema di recapito prescelti, ivi compresa la struttura distributiva delle edicole.

2. Il credito d'imposta concesso per le spedizioni di testate quotidiane, periodiche e di libri è fissato nella misura del 50 per cento dei costi effettivamente sostenuti complessivamente per ciascun periodo d'imposta, a prescindere dall'operatore e dal sistema di recapito utilizzati. L'importo complessivo delle spese ammissibili all'agevolazione non può eccedere, in ogni caso, l'importo corrispondente ai costi determinati in applicazione delle tariffe postali ordinarie.

3. Il credito d'imposta è concesso nei limiti di spesa complessivi pari a 190 milioni di euro per l'anno 2008, 180 milioni di euro per l'anno 2009, 170 milioni di euro per l'anno 2010, 160 milioni di euro per l'anno 2011, ed è indicato nella relativa dichiara-

zione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile ai fini dell'Irap, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, ed in particolare le modalità di calcolo basate su scaglioni, di riconoscimento e di fruizione del credito di imposta, nonché specifiche cause di revoca totale o parziale dei benefici e di applicazione delle sanzioni.

5. Per le spese sostenute per la spedizione e la distribuzione in abbonamento delle pubblicazioni da parte di soggetti che svolgono attività editoriale per finalità non lucrative di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, si applicano le tariffe postali agevolate, determinate con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nelle forme previste dall'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legge. Fino alla determinazione di nuove tariffe agevolate, continuano ad applicarsi le tariffe agevolate vigenti. L'importo complessivo delle agevolazioni concesse ai sensi del presente comma non può eccedere un limite di spesa complessivo annuo pari a 100 milioni di euro.

6. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità Europea, all'autorizzazione della Commissione Europea.

22. (Estensione del credito di imposta per investimenti finalizzati alla innovazione). – 1. Al fine di promuovere gli investimenti finalizzati allo sviluppo dell'innovazione, con particolare riferimento alle nuove tecnologie dell'informazione e alla multimedia, nonché di favorire l'ingresso di nuovi operatori nel mercato editoriale, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino degli incentivi alle imprese del settore editoriale, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) prevedere una vigente disciplina in materia di credito d'imposta in misura non superiore al 15% del costo sostenuto per le imprese che svolgono attività editoriale ai sensi dell'articolo 6 e che effettuano, entro il periodo di imposta di riferimento, gli investimenti di innovazione previsti dal medesimo decreto legislativo;

b) garantire la parità di trattamento fra tutte le imprese editoriali, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;

c) quantificare il massimo intervento complessivo entro il limite di stanziamento previsto in legge finanziaria.

23. (Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti). – 1. Al fine di favorire la qualificazione professionale dei giornalisti negli stati

di crisi aziendali, il Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62, è rifinanziato per un periodo di cinque anni, a decorrere dall'anno 2008, per un importo annuo di 5 milioni di euro.

24. (Armonizzazione dei regimi previdenziali). – 1. Al fine di promuovere l'armonizzazione dei regimi previdenziali e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore dell'editoria, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di applicazione, in riferimento ai giornalisti dipendenti, degli esoneri contributivi di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in modo tale da assicurare, per le aziende editrici, il livello complessivo di esonero ivi previsto e ferma restando l'assenza di oneri a carico dell'INPGI.

25. (Osservatorio per l'occupazione nell'editoria). – 1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l'"Osservatorio per l'occupazione nell'editoria" con il compito di monitorare l'evoluzione del settore editoriale con particolare attenzione ai livelli di occupazione e allo sviluppo delle professionalità, anche alla luce della diffusione dell'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione e della progressione verso la multimedia.

2. L'Osservatorio di cui al comma 1 è composto da rappresentanti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da rappresentanti del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché, secondo criteri di pariteticità da rappresentanti delle confederazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun compenso né rimborso spese per l'attività espletata.

26. (Dichiarazioni obbligatorie). – 1. I destinatari delle agevolazioni di cui alla presente legge possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati quali illeciti o incompatibili dalla Commissione europea.

CAPO IV – Promozione della lettura

27. (Distribuzione di quotidiani nelle scuole). – 1. Le imprese editrici che percepiscono contributi diretti ai sensi della presente legge sono tenute a fornire alle scuole copie di quotidiani da utilizzare nelle classi quale materiale didattico e di diffusione dell'informazione e della cultura. Quantità, condizioni e modalità delle consegne saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, previo parere della Commissione Tecnica Consultiva per l'editoria.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive e

Dipartimento per l'informazione e l'editoria promuove accordi ed opportune iniziative con le associazioni di categoria per incentivare la lettura dei quotidiani da parte dei giovani.

CAPO V – Competenze regionali

28. (Competenze regionali). – 1. Salva la competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di tutela della concorrenza, di ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, di ordinamento civile e penale, i principi desumibili dai capi III e IV della presente legge sono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione.

CAPO VI – Delega al Governo per la redazione del Testo Unico in materia di editoria

29. (Delega al Governo). – 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, un decreto legislativo avente ad oggetto la raccolta in un testo unico delle norme primarie in materia di editoria, con riferimento particolare alla disciplina del prodotto e dell'impresa editoriale, del mercato editoriale, delle provvidenze dirette e indirette all'editoria, anche modificando e integrando le norme vigenti ai fini del loro coordinamento formale e sostanziale, nonché del loro adeguamento ai principi ed alle norme del diritto comunitario e costituzionale. Ai fini dell'adozione del predetto decreto legislativo il Governo è tenuto al rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) attuazione delle norme costituzionali in tema di libertà di manifestazione del pensiero, anche attraverso il rafforzamento della trasparenza e della tutela della concorrenza del mercato;
 - b) coordinamento e adeguamento della disciplina del diritto d'autore in relazione all'evoluzione del prodotto editoriale, anche con riferimento alle possibilità di uso differenziato dello stesso prodotto e alle rassegne stampa;
 - c) coordinamento e adeguamento della disciplina in tema di responsabilità degli operatori dell'informazione;
 - d) ampia delegificazione delle materie non coperte da riserva di legge;
 - e) indicazione esplicita delle norme abrogate.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato previo parere della Conferenza Unificata e delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine senza che la Conferenza e le Commissioni abbiano espresso il parere di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque emanato.

3. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati

dal presente articolo, entro dodici mesi decorrenti dalla data di scadenza del termine di cui al medesimo comma 1.

4. Il Governo completa il processo di riordino della materia dell'editoria emanando una raccolta organica delle norme regolamentari relative alla medesima materia, anche sulla base degli obiettivi indicati nel comma 117 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e tenendo conto, in particolare, di quanto previsto dal comma 1, lettera d), del presente articolo.

CAPO VII – Copertura finanziaria, abrogazioni e disposizioni finali

30. (Copertura finanziaria). – 1. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24, pari a euro 9.200.000 all'anno, si fa fronte mediante riduzione, per pari importo, delle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinate dalla Tabella C della legge finanziaria 2007.

31. (Abrogazioni). – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti norme:

- a) Articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47;
- b) Articoli 1 e 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62.

2. A decorrere dall'anno di riferimento successivo alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme:

- a) Articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
- b) Articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278, limitatamente alle parole "dall'articolo 3, comma 11, e";
- c) Articolo 1, comma 1, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito in legge dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.

32. (Disposizioni finali). – 1. Restano ferme le disposizioni relative ai contributi in conto interessi ed in conto canoni a favore delle imprese editoriali concessi dallo Stato per il sostegno dei programmi di investimento nel settore editoriale previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62, ai contributi per la stampa italiana all'estero previste dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, ai contributi per quotidiani italiani teletrasmessi all'estero previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 marzo 2001, n. 62, ai contributi per l'editoria speciale periodica per non vedenti previsti dall'articolo 28, comma 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, ai contributi a periodici delle associazioni dei consumatori e degli utenti previsti dagli articoli 5, 6 e 7 della legge 30 luglio 1998, n. 281, ai contributi ad agenzie di stampa quotidiane previsti dall'articolo 2, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 4, comma 187, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché le disposizioni relative alle riduzioni tariffarie telefoniche per la stampa previste dall'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.

INDICE CRONOLOGICO *

2007

- L. 24 dicembre 2007, n. 244 (in Suppl. Ord. n. 285 alla Gazz. Uff., 28 dicembre, n. 300) – *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale epluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)* **925**
- L. 29 novembre 2007, n. 22 – Articoli 10 e 10-bis **932**
- D.lgs. 2 agosto 2007, n. 146 (in Gazz. Uff., 6 settembre, n. 207) – *Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004* **569**
- D.lgs. 2 agosto 2007, n. 145 (in Gazz. Uff., 6 settembre, n. 207) – *Attuazione dell'art. 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole* **575**
- L. 2 aprile 2007, n. 40 (in Suppl. Ord. n. 91 alla Gazz. Uff., 2 aprile, n. 77) – *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese – Testo del decreto legge coordinato con la legge di conversione* **131**
- Ministero dello Sviluppo Economico – Decreto 2 aprile 2007 (in Gazz. Uff., 6 aprile, n. 81) – *Determinazione dei diritti sui brevetti e sui modelli, in attuazione del comma 851, dell'articolo 1, della L. 27 dicembre 2006, n. 296* **661**

2006

- L. 27 dicembre 2006, n. 296 (in Gazz. Uff., 6 aprile, n. 81) – *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007 – estratto comma 851, dell'articolo 1* **662**
- *Direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (versione codificata)* **825**
- *Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (versione codificata)* **829**
- *Codice dell'Autodisciplina Pubblicitaria Italiana – 41ª edizione, in vigore dal 27 novembre 2006* **601**
- D.p.r. 3 maggio 2006, n. 252 (in Gazz. Uff., 18 agosto, n. 191) – *Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico* **47**
- D.lgs. 16 marzo 2006, n. 140 (in Gazz. Uff., 7 aprile, n. 82) – *Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale* **663**
- D.lgs. 13 febbraio 2006, n. 118 (in Gazz. Uff., 25 marzo, n. 71) – *Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale* **667**

2005

- L. 28 dicembre 2005, n. 262 (in Suppl. Ord. n. 208 alla Gazz. Uff. 28 dicembre, n. 301) – *Disposizioni per la tutela della disciplina dei mercati finanziari – art. 19, 20, 21 e 22* **483**
- *Deliberazione n. 392/05/CONS – Deliberazione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 23 dicembre 2005, n. 298 (in Gazz. Uff., 23 dicembre, n. 298) – Modifiche e integrazioni al regolamento per la risoluzione dei conflitti di interessi* **377**
- D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Suppl. Ord. n. 162 alla Gazz. Uff., 8 ottobre, n. 235) – *Codice del consumo a norma dell'art. 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229 (Parte II, Titolo III)* **578**
- D.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (in Suppl. Ord. n. 150 alla Gazz. Uff., 7 settembre, n. 208) – *Testo unico della radiotelevisione* **249**
- D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (in Suppl. Ord. n. 93 alla Gazz. Uff., 16 maggio, n. 112) – *Codice dell'amministrazione digitale* **361**
- D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (in Suppl. Ord. n. 28 alla Gazz. Uff., 4 marzo, n. 52) – *Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273* **670**

* I numeri indicati accanto ai provvedimenti si riferiscono alle pagine.

2004

- D.p.c.m. 21 dicembre 2004, n. 318 (in Gazz. Uff., 10 gennaio 2005, n. 6) – *Regolamento concernente le modalità di riconoscimento del credito di imposta, di cui all'articolo 4, commi da 181 a 186 e 189, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004)* **69**
- D.lgs. 16 dicembre 2004, n. 300 (in Gazz. Uff., 20 dicembre, n. 297) – *Attuazione della direttiva 2003/33/CE in materia di pubblicità e di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco* **610**
- Deliberazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 16 novembre 2004 (in Gazz. Uff., 1 dicembre, n. 282). – *Criteri di accertamento e procedure istruttorie relativi all'applicazione della L. 20 luglio 2004, n. 215, recante norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi* **593**
- L. 20 luglio 2004, n. 215 (in Gazz. Uff., 18 agosto, n. 193). – *Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi* **596**
- L. 3 maggio 2004, n. 112 (in Suppl. Ord. n. 82 alla Gazz. Uff., 5 maggio, n. 104). – *Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione* **277**
- L. 15 aprile 2004, n. 106 (in Gazz. Uff., 27 aprile, n. 98) – *Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico* **55**
- Regolamento 7 aprile 2004, n. 802 – *Regolamento della Commissione di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese* **509**
- Regolamento 7 aprile 2004, n. 773 – *Regolamento relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del Trattato CE* **532**
- D.l. 22 marzo 2004, n. 72 (in Gazz. Uff., 23 marzo, n. 69) – *Decreto convertito, con modificazioni, in L. 21 maggio 2004, n. 128 – Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo – Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione* **717**
- Regolamento 2004/460/CE – *Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione* **165**
- L. 27 febbraio 2004, n. 46 (in Gazz. Uff., 27 febbraio, n. 48). – *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, recante disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali – Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione* **70**
- D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 (in Gazz. Uff., 5 febbraio, n. 29) – *Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 – art. 26* **484**
- Regolamento 20 gennaio 2004, n. 139 – *Regolamento relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni")* **537**

2003

- D.l. 24 dicembre 2003, n. 352 (in Gazz. Uff., 29 dicembre, n. 300) – *Decreto convertito, con modificazioni, in L. 24 febbraio 2004, n. 43 – "Disposizioni urgenti concernenti modalità e tempi di definitiva cessazione del regime transitorio della L. 31 luglio 1997, n. 249"* **290**
- L. 6 novembre 2003, n. 313 (in Gazz. Uff., 18 novembre, n. 268). – *Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali* **291**
- D.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (in Suppl. Ord. n. 150 alla Gazz. Uff., 15 settembre, n. 214) – *Codice delle comunicazioni elettroniche* **379**
- D.p.r. 11 luglio 2003, n. 284 (in Gazz. Uff., 23 ottobre, n. 247) – *Regolamento recante norme sulle procedure istruttorie dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità ingannevole e comparativa* **580**
- D.lgs. 23 giugno 2003, n. 181 (in Gazz. Uff., 21 luglio, n. 167). – *Attuazione della direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità* **611**
- D.l. 9 aprile 2003, n. 70 (in Suppl. Ord. n. 61 alla Gazz. Uff., 14 aprile, n. 87) – *Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico* **139**
- D.lgs. 9 aprile 2003, n. 68 (in Suppl. Ord. n. 61 alla Gazz. Uff., 14 aprile, n. 87) – *Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione* **719**
- D.m. 7 febbraio 2003, n. 10466 (in Gazz. Uff., 12 febbraio, n. 35) – *Monitoraggio dei crediti d'imposta, da adottare ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138* **71**
- *Codice deontologico e di buona condotta dei comunicatori pubblici – Gennaio 2003* **367**

2002

- Regolamento CE del 16 dicembre 2002, n. 1/2003 – *Applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato* **554**
- D.m. 3 dicembre 2002 (in Gazz. Uff., 19 dicembre, n. 297) – *Approvazione delle modifiche allo statuto della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)* **730**
- Direttiva 2002/77/CE – *Direttiva della Commissione del 16 settembre 2002 relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica* **173**
- D.p.c.m. 6 giugno 2002, n. 143 (in Gazz. Uff., 20 luglio, n. 169) – *Regolamento recante la disciplina*

del credito di imposta in favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali, ai sensi dell'art. 8 della L. 7 marzo 2001, n. 62 **73**

- D.p.c.m. 31 maggio 2002, n. 23479 (in Gazz. Uff., 12 giugno 2002, n. 136) – *Articolazione interna del Dipartimento per l'informazione e l'editoria* **74**
- D.p.r. 30 maggio 2002, n. 142 (in Gazz. Uff., 20 luglio, n. 169) – *Regolamento concernente le agevolazioni di credito alle imprese operanti nel settore editoriale, previste dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della L. 7 marzo 2001, n. 62* **76**
- L. 8 aprile 2002, n. 59 (in Gazz. Uff., 12 aprile, n. 86) – *Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad internet* **144**
- Direttiva 2002/22/CE – *Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)* **177**
- Direttiva 2002/21/CE – *Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)* **194**
- Direttiva 2002/20/CE – *Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)* **207**
- Direttiva 2002/19/CE – *Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso)* **216**

2001

- D.p.c.m. 21 dicembre 2001 (in Gazz. Uff., 21 gennaio, n. 17) – *Determinazione della misura delle spese e degli oneri, anche per il controllo, di cui all'art. 181-bis, comma 4, ultimo periodo della L. 22 aprile 1941, n. 633* **734**
- D.p.r. 21 settembre 2001, n. 422 (in Gazz. Uff., 4 dicembre, n. 282) – *Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi* **368**
- D.p.r. 21 settembre 2001, n. 403 (in Gazz. Uff., 16 novembre, n. 267) – *Regolamento sui criteri per l'individuazione dei soggetti professionali esterni da invitare alle procedure di selezione per realizzare comunicazioni istituzionali a carattere pubblicitario* **371**
- D.p.c.m. 11 luglio 2001, n. 338 (in Gazz. Uff., 22 agosto, n. 194). – *Regolamento di esecuzione delle disposizioni relative al contrassegno della Società italiana degli autori e degli editori (S.I.A.E.) di cui all'articolo 181-bis della L. 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'articolo 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di tutela del diritto d'autore* **735**
- Deliberazione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 30 maggio 2001 (in Suppl. Ord. n. 170 alla Gazz. Uff., 30 giugno, n. 150) – *Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione (Deliberazione n. 236/01/CONS)* **80**
- Direttiva 2001/29/CE – *Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione* **833**
- D.lgs. 24 aprile 2001, n. 170 (in Gazz. Uff., 14 maggio, n. 110). – *Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della L. 13 aprile 1999, n. 108* **88**
- L. 20 marzo 2001, n. 66 (in Gazz. Uff., 24 marzo, n. 70). – *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi – Testo del decreto legge coordinato con la legge di conversione* **145**
- L. 7 marzo 2001, n. 62 (in Gazz. Uff., 21 marzo, n. 67) – *Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla L. 5 agosto 1981, n. 416* **90**
- L. 5 marzo 2001, n. 57 (in Gazz. Uff., 20 marzo, n. 66) – *Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati – art. 11* **485**

2000

- Direttiva 2000/46/CE – *Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000 riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica* **225**
- L. 18 agosto 2000, n. 248 (in Gazz. Uff., 4 settembre, n. 206) – *Nuove norme di tutela del diritto di autore* **738**
- Direttiva 2000/31/CE – *Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 luglio 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico")* **228**
- L. 7 giugno 2000, n. 150 (in Gazz. Uff., 13 giugno, n. 136) – *Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni* **373**
- L. 22 febbraio 2000, n. 28 (in Gazz. Uff., 22 febbraio, n. 43) – *Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica* **469**
- L. 14 gennaio 2000, n. 5 (in Gazz. Uff., 19 gennaio, n. 14). – *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, recante disposizioni urgenti in materia di esercizio del-*

l'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale – Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione **292**

1999

- D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 419 (in Gazz. Uff., 15 novembre, n. 268) – *Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (articolo 7)* **739**
- D.p.c.m. 16 settembre 1999, n. 504 (in Gazz. Uff., 30 dicembre, n. 305) – *Regolamento recante agevolazioni in materia di diritto d'autore nel caso di esecuzioni, rappresentazioni e manifestazioni effettuate da determinati soggetti ai sensi della L. 23 dicembre 1996, n. 650* **740**
- D.lgs. 6 maggio 1999, n. 169 (in Gazz. Uff., 15 giugno, n. 138) – *Attuazione della direttiva 96/99/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati* **741**
- L. 13 aprile 1999, n. 108 (in Gazz. Uff., 23 aprile, n. 94) – *Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica* **96**
- L. 29 marzo 1999, n. 78 (in Gazz. Uff., 31 marzo, n. 75). – *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo – Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione* **293**

1998

- D.p.r. 9 dicembre 1998, n. 507 (in Gazz. Uff., 5 febbraio 1999, n. 29). – *Nuovo regolamento recante norme concernenti il procedimento per la certificazione di omologazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nelle reti pubbliche nazionali di telecomunicazioni* **148**
- Direttiva 98/84/CE – *Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 1998 sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato* **332**
- D.m. 10 settembre 1998, n. 381 (in Gazz. Uff., 3 novembre, n. 257) – *Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana* **150**
- L. 3 agosto 1998, n. 269 (in Gazz. Uff., 10 agosto, n. 185) – *Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù – Articolo 14* **152**
- L. 11 luglio 1998, n. 224 (in Gazz. Uff., 13 luglio, n. 161). – *Trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria* **295**
- D.p.r. 30 aprile 1998, n. 217 (in Gazz. Uff., 9 luglio, n. 158) – *Regolamento in materia di procedure istruttorie di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato* **485**
- L. 30 aprile 1998, n. 122 (in Gazz. Uff., 30 aprile, n. 99) – *Differimento di termini previsti dalla L. 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive* **152**
- D.p.c.m. 8 aprile 1998, n. 163 (in Gazz. Uff., 29 maggio, n. 123) – *Regolamento recante norme sul pubblico registro per la cinematografia, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° marzo 1994, n. 153* **743**
- D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (in Suppl. Ord. 80 alla Gazz. Uff., 24 aprile, n. 95) – *Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59 – Articoli estratti* **296**

1997

- D.p.r. 2 dicembre 1997, n. 525 (in Gazz. Uff., 11 febbraio 1998, n. 34) – *Regolamento recante norme per la concessione dei contributi e delle provvidenze all'editoria, in attuazione della L. 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni* **98**
- Direttiva 97/55/CE – *Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997 che modifica la direttiva 84/450/CE relativa alla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità comparativa* **589**
- D.p.c.m. 6 agosto 1997, n. 452 (in Gazz. Uff., 30 dicembre, n. 302) – *Regolamento recante approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi* **751**
- L. 31 luglio 1997, n. 249 (in Suppl. Ord. n. 154/L alla Gazz. Uff. n. 177, del 31 luglio) – *Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo* **474**
- Direttiva 97/36/CE – *Modifica della direttiva 89/552/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive* **334**
- D.lgs. 26 maggio 1997, n. 154 (in Gazz. Uff., 13 giugno, n. 136) – *Attuazione della direttiva 93/98/CE concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi* **759**

1996

- L. 23 dicembre 1996, n. 650 (in Gazz. Uff., 23 dicembre, n. 300) – *Conversione in legge, con mo-*

dificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata – Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione **298**

- D.lgs. 23 ottobre 1996, n. 581 (in Gazz. Uff., 18 novembre, n. 270) – *Attuazione della direttiva 93/83/CEE per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi, applicabili alla radiodiffusione e alla ritrasmissione via cavo* **761**
- D.lgs. 15 marzo 1996, n. 205 (in Gazz. Uff., 24 aprile, n. 96) – *Modificazioni al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, in materia di tutela giuridica dei programmi per elaboratore* **762**
- D.lgs. 15 marzo 1996, n. 204 (in Gazz. Uff., 24 aprile, n. 96) – *Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, in materia di diritto di noleggio ed altri diritti connessi al diritto d'autore* **762**
- *Direttiva 96/9/CE – Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 1996 relativa alla tutela giuridica delle banche di dati* **842**
- L. 6 febbraio 1996, n. 52 (in Suppl. Ord. n. 24, alla Gazz. Uff., 10 febbraio n. 34) – *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – Articoli estratti* **489**

1995

- L. 14 novembre 1995, n. 481 (in Suppl. Ord. n. 136 alla Gazz. Uff., 18 novembre, n. 270) – *Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità* **493**
- L. 26 ottobre 1995, n. 447 (in Suppl. ord. n. 125 alla Gazz. Uff., 30 ottobre, n. 254) – *Legge-quadro sull'inquinamento acustico – Art. 12* **584**
- D.p.r. 19 maggio 1995, n. 223 (in Suppl. Ord. n. 71 alla Gazz. Uff., 9 giugno, n. 133) – *Approvazione del nuovo statuto della Società italiana degli autori ed editori* **763**

1994

- D.lgs. 16 novembre 1994, n. 685 (in Gazz. Uff., 16 dicembre, n. 293) – *Attuazione della direttiva 92/100/CE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale* **773**
- *Direttiva 94/46/CE – Direttiva della Commissione del 13 ottobre 1994 che modifica la direttiva 88/301/CE e la direttiva 90/388/CE in particolare in relazione alle comunicazioni via satellite* **239**
- D.p.r. 28 marzo 1994, n. 891700 (in Gazz. Uff., 12 agosto, n. 188). – *Approvazione della convenzione tra il Ministero (delle poste e delle telecomunicazioni) e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. per la concessione in esclusiva del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale* **305**
- D.p.c.m. 3 gennaio 1994, n. 244 (in Gazz. Uff., 22 aprile, n. 93) – *Regolamento concernente il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore* **774**

1993

- D.m. 9 dicembre 1993, n. 581 (in Gazz. Uff., 12 gennaio 1994, n. 8) – *Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico* **586**
- D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (in Suppl. Ord. n. 108 alla Gazz. Uff., 9 dicembre, n. 288) – *Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale* **615**
- L. 15 novembre 1993, n. 466 (in Gazz. Uff., 20 novembre, n. 273) – *Modifiche ed integrazioni alla L. 7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per l'editoria* **100**
- *Direttiva 93/98/CE – Direttiva del Consiglio del 29 ottobre 1993 concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi* **342**
- *Direttiva 93/83/CE – Direttiva del Consiglio del 27 settembre 1993 per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo* **345**
- D.l. 27 agosto 1993, n. 323 (in Gazz. Uff., 28 agosto, n. 202) convertito con modifiche dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 – *Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva – Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione* **310**

1992

- D.lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 (in. Suppl. Ord. alla Gazz. Uff., 31 dicembre, n. 306) – *Attuazione della direttiva 91/250/CE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore* **776**
- *Direttiva 92/100/CE – Direttiva del Consiglio del 19 novembre 1992 concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale* **348**
- D.p.r. 27 marzo 1992, n. 255 (in Suppl. Ord. alla Gazz. Uff., 1 aprile, n. 77). – *Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato* **155**
- L. 5 febbraio 1992, n. 175 (in Gazz. Uff., 29 febbraio, n. 50) – *Norme in materia di pubblicità sanitaria*

- e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie* **639**
- L. 5 febbraio 1992, n. 104 (Suppl. Ord. alla Gazz. Uff., 17 febbraio, n. 39). – *Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate* **313**
- 1991**
- D.m. 30 novembre 1991, n. 425 (in Gazz. Uff., 7 gennaio, n. 4) – *Regolamento concernente attuazione degli articoli 13, 15 e 16 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE), relativi alla pubblicità televisiva dei prodotti del tabacco e delle bevande alcoliche ed alla tutela dei minorenni* **641**
 - L. 5 ottobre 1991, n. 327 (Suppl. Ord. alla Gazz. Uff., 28 ottobre, n. 253). – *Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989* **313**
 - L. 14 agosto 1991, n. 278 (in Gazz. Uff., 28 agosto, n. 201) – *Modifiche ed integrazioni alle L. 25 febbraio 1987, n. 67 e 7 agosto 1990, n. 250, concernenti provvidenze a favore della editoria* **100**
 - D.m. 4 luglio 1991, n. 439 (in Gazz. Uff., 24 gennaio, n. 19) – *Regolamento recante norme sulla sponsorizzazione dei programmi radiotelevisivi* **642**
 - D.lgs. 22 febbraio 1991, n. 73 (in Gazz. Uff., 9 marzo, n. 58) – *Disposizioni relative agli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo* **42**
- 1990**
- L. 10 ottobre 1990, n. 287 (in Gazz. Uff., 13 ottobre, n. 240) – *Norme per la tutela della concorrenza e del mercato* **498**
 - L. 7 agosto 1990, n. 250 (in Gazz. Uff., 27 agosto, n. 199) – *Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa* **102**
 - L. 6 agosto 1990, n. 223 (Suppl. Ord. 53 alla Gazz. Uff., 9 agosto, n. 185). – *Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato* **320**
- 1989**
- L. 22 dicembre 1989, n. 411 (in Gazz. Uff., 30 dicembre, n. 303) – *Disposizioni interpretative ed integrate della L. 25 febbraio 1987, n. 67, in materia di mutui agevolati e di contributi alle imprese editrici* **106**
 - *Direttiva 89/552/CE – Direttiva del Consiglio del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive* **351**
- 1988**
- D.p.r. 22 settembre 1988, n. 447 (in Suppl. Ord. Gazz. Uff. n. 250 del 24 ottobre) – *Approvazione del testo del codice di procedura penale in vigore dal 24 ottobre 1989 e successive integrazioni e modificazioni – Articoli estratti* **56**
 - *Direttiva 88/301/CE – Direttiva della Commissione del 16 maggio 1988 relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni* **243**
- 1987**
- L. 25 febbraio 1987, n. 67 (in Suppl. Ord. alla Gazz. Uff., 9 marzo, n. 56). – *Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria* **107**
- 1986**
- L. 21 giugno 1986, n. 317 (in Gazz. Uff., 2 luglio, n. 151) – *Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998* **650**
- 1984**
- D.l. 6 dicembre 1984, n. 807 (in Gazz. Uff., 6 dicembre, n. 336) – *Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive – Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione* **325**
- 1983**
- L. 31 marzo 1983, n. 102 (in Gazz. Uff., 11 aprile, n. 98) – *Integrazione alla legge 16 maggio 1977, n. 306, di ratifica ed esecuzione della Convenzione universale per il diritto di autore, con protocolli, adottata a Parigi il 24 luglio 1971* **778**
- 1982**
- L. 23 dicembre 1982, n. 939 (in Gazz. Uff., 29 dicembre, n. 356) – *Proroga di termini e anticipazione dei contributi alle imprese editoriali di cui alla L. 5 agosto 1981, n. 416* **113**

1981

- L. 5 agosto 1981, n. 416 (in Gazz. Uff., 6 agosto, n. 215) – *Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria* **113**

1979

- D.p.r. 8 gennaio 1979, n. 19 (in Gazz. Uff., 30 gennaio, n. 29) – *Applicazione della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, riveduta da ultimo con atto firmato a Parigi il 24 luglio 1971* **778**

1978

- L. 20 giugno 1978, n. 399 (in Suppl. Ord. alla Gazz. Uff., 2 agosto, n. 214) – *Ratifica ed esecuzione della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971* **779**

1977

- L. 16 maggio 1977, n. 306 (in Gazz. Uff., 16 giugno, n. 163) – *Ratifica ed esecuzione della convenzione universale per il diritto d'autore, con protocolli, adottata a Parigi il 24 luglio 1971* **779**

1976

- L. 28 aprile 1976, n. 424 (in Suppl. Ord. alla Gazz. Uff., 19 giugno, n. 160) – *Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967* **779**

1975

- L. 17 luglio 1975, n. 355 (in Gazz. Uff., 12 agosto, n. 214) – *Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della L. 8 febbraio 1948, n. 47* **57**
- L. 6 giugno 1975, n. 172 (in Gazz. Uff., 9 giugno, n. 149) – *Provvidenze per l'editoria* **127**
- L. 14 aprile 1975, n. 103 (in Gazz. Uff., 17 aprile, n. 102) – *Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva* **327**

1962

- L. 10 aprile 1962, n. 165 (in Gazz. Uff., 30 aprile, n. 111) – *Divieto della propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo* **656**

1960

- L. 12 dicembre 1960, n. 1591 (in Gazz. Uff., 3 gennaio, n. 2) – *Disposizioni concernenti l'affissione e l'esposizione al pubblico di manifesti, immagini, oggetti contrari al pudore o alla decenza* **656**

1959

- L. 18 marzo 1959, n. 132 (in Gazz. Uff., 14 aprile, n. 89) – *Norme per la pubblicità sui fabbricati, manufatti, impianti e materiale rotabile di pertinenza delle Ferrovie dello Stato* **657**

1957

- Trattato che istituisce la Comunità europea (firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato dall'Italia con legge 14 ottobre 1957, n. 1203) – *Articoli estratti: 81-97* **505**

1956

- L. 19 dicembre 1956, n. 1421 (in Gazz. Uff., 31 dicembre, n. 327) – *Proroga del periodo di tutela delle opere dell'ingegno* **780**

1955

- L. 4 agosto 1955, n. 848 (in Gazz. Uff., 24 settembre, n. 221) – *Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 – Articoli estratti* **45**

1948

- Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea generale delle N.U. il 10 dicembre 1948 – *Articoli estratti* **43**
- L. 8 febbraio 1948, n. 47 (in Gazz. Uff., 20 febbraio, n. 43) – *Disposizioni sulla stampa* **58**

1947

- Costituzione della Repubblica Italiana – *Approvata con deliberazione dell'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948* **19**

- D.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 3 marzo 1947, n. 156 (in Gazz. Uff., 4 aprile, n. 78) – *Giudizio direttissimo nei procedimenti per i delitti di diffamazione a mezzo della stampa* **60**
- 1946**
- D.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 622 (in Gazz. Uff., 4 febbraio 1947, n. 28) – *Norme per la pubblicità commerciale, industriale e professionale sugli stampati e stabilimenti dell'Amministrazione postale telegrafica e telefonica* **657**
 - R.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 561 (in Gazz. Uff., 4 luglio, n. 147) – *Norme sul sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni* **61**
- 1942**
- R.d. 18 maggio 1942, n. 1369 (in Gazz. Uff., 3 dicembre, n. 286) – *Approvazione del regolamento per l'esecuzione della L. 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio* **781**
 - R.d. 16 marzo 1942, n. 262 (in Gazz. Uff. n. 79 del 4 aprile, edizione straordinaria) – *Approvazione del testo del codice civile e successive integrazioni e modificazioni – Articoli estratti* **61, 788**
- 1941**
- L. 22 aprile 1941, n. 633 (in Gazz. Uff., 16 luglio, n. 166) – *Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio* **789**
- 1940**
- R.d. 28 ottobre 1940, n. 1443 (in Gazz. Uff. n. 253 del 28 ottobre, edizione straordinaria) – *Approvazione del testo del codice di procedura civile e successive integrazioni e modificazioni – Articolo estratto* **62**
- 1930**
- R.d. 19 ottobre 1930, n. 1398 (in Suppl. Ord. Gazz. Uff. n. 251 del 26 ottobre) – *Approvazione del testo definitivo del codice penale e successive modificazioni e integrazioni – Articoli estratti* **62, 658**

APPENDICE FISCALE

- Risoluzione Agenzia Entrate del 19 aprile 2007, n. 73 (commercio al minuto ambulante di libri vecchi e/o usati) **875**
- Regolamento n. 1777/2005/CE del Consiglio del 17 ottobre 2005 recante disposizioni di applicazione della direttiva 77/388/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto **860**
- Risoluzione Agenzia Entrate 26 novembre 2004, n. 140/E (acquisto di carte prepagate – mezzi tecnici per fruire dei servizi di telecomunicazione) **876**
- Risoluzione Agenzia Entrate 15 novembre 2004, n. 133/E (transazioni effettuate tramite internet) **878**
- Risoluzione Agenzia Entrate 15 novembre 2004, n. 132/E (vendita diretta di libri) **881**
- D.lgs. 20 febbraio 2004, n. 52 (in Suppl. Ord. n. 30 alla Gazz. Uff., 28 febbraio, n. 49) – *Attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica e armonizza le modalità di fatturazione in materia di I.V.A.* **849**
- Risoluzione Agenzia Entrate 30 settembre 2003, n. 186/E (cessioni on-line di periodici) **883**
- Risoluzione Agenzia Entrate 15 luglio 2002, n. 231/E (carta da macero) **884**
- Corte di Cass. 3 maggio 2002, n. 6352 (I.V.A. commercio prodotti editoriali) **867**
- Risoluzione Agenzia Entrate 31 gennaio 2002, n. 33/E (cessioni di pagine giornalistiche) **885**
- Circ. Min. 3 gennaio 2001, n. 1/E (aliquota 4% alle cessioni di prodotti editoriali per soggetti non vendenti) **886**
- D.m. 24 ottobre 2000, n. 366 (in Gazz. Uff., 11 dicembre, n. 288) – *Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate nel settore delle telecomunicazioni* **851**
- R.m. 21 luglio 2000, n. 119/E (imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni) **886**
- R.m. 19 giugno 2000, n. 88/E (editoria – art. 74 D.p.r. 633/72) **887**
- Circ. Min. 17 maggio 2000, n. 98/E (paragrafo 3.2.2) (detrazione I.V.A. per operazioni di cui all'art. 74, comma 1, del D.p.r. n. 633 del 1972) **888**
- Direttiva 1999/59/CE – *Direttiva del Consiglio del 17 giugno 1999 che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di telecomunicazioni* **865**
- Circ. Min. 24 dicembre 1997, n. 328/E (modifiche alle disposizioni generali e ai regimi speciali I.V.A.) **888**
- Circ. Min. 21 marzo 1997, n. 87/E (imposta detraibile per operazioni esenti) **911**
- CTC sez. XIII 12 giugno 1995, n. 2379 (rivendita giornali – deducibilità costi) **869**
- CTC sez. XIII 7 aprile 1995, n. 1427 (rivendita giornali – deducibilità costi) **870**
- CTC sez. XIII 21 febbraio 1995, n. 610 (imputazione dei costi nei contratti estimatori) **871**
- CTC sez. XXIII 7 novembre 1994, n. 3647 (rivendita giornali – deducibilità costi) **871**

- Circ. Min. 7 febbraio 1994, n. 23/224 (importazioni da paesi terzi – commercio di pubblicazioni) **912**
- CTC sez. XXVII 3 febbraio 1994, n. 432 (contabilizzazione aggio contratto estimatorio) **872**
- D.m. 9 aprile 1993 (in Gazz. Uff., 17 aprile, n. 89) – *Modalità applicative dell'imposta sul valore aggiunto per il commercio di quotidiani, di periodici, di supporti integrativi e di libri* **854**
- Circ. Min. 7 agosto 1990, n. 63/490676 (giornali e pubblicazioni periodiche – libri) **913**
- Tribunale Monza, 25 maggio 1990, n. 79 (prestazioni relative alla distribuzione stampa) **874**
- R.m. 11 aprile 1990, n. 390206 (documenti relativi a rapporti soggetti a I.V.A.) **919**
- Circ. Min. 11 agosto 1977, n. 9/995 (svalutazione delle rimanenze – settore editoriale librario – parametri di riferimento) **920**
- D.p.r. del 26 ottobre 1972, n. 633 (in Supp. Ord. alla Gazz. Uff., 11 novembre, n. 292) – *Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (articolo 74)* **857**

INDICE ANALITICO*

- abbonato, 46, 81
- abuso
 - dell'immagine altrui, 11
 - della credulità popolare, 13
 - di dipendenza economica e concorrenza, 86
 - di posizione dominante, 90
- accesso, 48, 81
- abusivo, 13
- alla informazione e alla comunicazione, 64
- condizionato, 53
- ed interconnessione, 81
- acquisto di carte prepagate, 169
- adempimenti degli editori, 182
- affissione abusiva di scritti o disegni, 13
- affissioni, 13
- agenda-diario scolastico, 177
- agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione, 43
- agenzie
 - di stampa, 24
 - di stampa di carattere nazionale, 20
- agevolazioni
 - di credito, 19
 - fiscali, 29
 - per l'editoria, 59
 - tariffarie postali, 15
- aggio, 162, 164, 165, 166, 180
- albo dei consulenti in proprietà industriale, 122
- ammende, 94, 95
- amministrato digitale, 75
- annunci
 - audiovisivi, 105
 - stampa, 105
- antologie, 150
- apparati pubblici di telecomunicazione, 156
- apparato radio-elettrico, 81
- apparecchi terminali, 52
- apparecchiature
 - delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite, 52
 - digitali televisive, 81
 - digitali televisive avanzate, 46
 - informatiche, 133
 - terminali, 88
- Application Programming Interface (API), 46, 81
- architettura, 150
- archivi delle produzioni editoriali regionali, 4
- archivio nazionale della produzione editoriale, 4
- arti figurative, 150
- artisti, 134
 - esecutori, 124, 153
 - interpreti, 124, 153
- attività
 - cinematografiche, 85, 123
 - di comunicazione, 79
 - di informazione, 77, 79
 - radiotelevisiva, 61
 - radiotelevisiva locale, 57
 - televisiva, 70, 74
 - audizioni, 92, 93, 94, 95, 99
 - autodisciplina, 97
 - pubblicitaria, 105
 - autopromozione, 53
 - autori, 150, 153, 171
 - autorità
 - garante della concorrenza e del mercato, 84, 87, 90, 97, 99, 103
 - nazionale di regolamentazione, 46
 - per i servizi di pubblica utilità, 89
 - per le garanzie nelle comunicazioni, 36, 40, 83
- balletti musicali, 150
- banca
 - di dati, 131, 150, 154
 - d'Italia, 84
- bande musicali, 150
- bar, 21
- base imponibile, 182
- biblioteca
 - nazionale centrale di Firenze, 4
 - nazionale centrale di Roma, 4
- brevetti industriali, 133
- campagne elettorali, 82
- canoni
 - di abbonamento, 62
 - e tasse, 42
- carta da macero, 158, 173
- carte elettroniche, 75
- cataloghi, 158, 171, 179
- cessione on-line di periodici, 172
- cessioni
 - congiunte, 179
 - di pagine giornalistiche, 174
 - di prodotti editoriali, 175
 - in abbonamento, 179

* I numeri posti accanto ai termini si riferiscono al numero attribuito nel codice al provvedimento.

- chiamata, 81
- cinematografia, 150
- citazioni, 101
- clausole vessatorie, 98
- CNIPA, 75
- codice
 - del consumo, 98
 - della proprietà industriale, 122
 - di autodisciplina, 105
 - di condotta, 34, 96
- comitato permanente, 65
- commercio
 - al minuto ambulante di libri vecchi, 168
 - di prodotti editoriali, 161
 - di pubblicazioni, 181
 - di scritti contrari alla pubblica decenza, 117
 - elettronico, 34, 50, 172
- composizioni musicali, 150
- comunicati di organi pubblici, 53
- comunicatori pubblici, 76
- comunicazione
 - al pubblico via satellite, 72, 150
 - politica, 82
- comunicazioni
 - commerciali, 50
 - elettroniche, 81
 - informatiche, 13
 - istituzionali a carattere pubblicitario, 78
 - telematiche, 13
 - via satellite, 51, 88
- concentrazioni
 - nella stampa quotidiana, 29
 - tra imprese, 92, 94
- concessioni, 57
 - per la radiodiffusione televisiva, 63
- concorrenza nei mercati, 44
- conflitti di interessi, 80, 104
- CONSOB, 84
- consumatore, 46, 50, 81, 96, 105
- contraffazione, 13
- contrassegno, 126, 127
- contratti
 - a distanza, 96, 98
 - di rappresentazione e di esecuzione, 150
- contratto
 - di edizione, 150
 - di servizio, 62
 - estimatorio, 163, 164, 166
- contributi
 - ad imprese editrici di giornali organi di forze politiche, 24
 - ad imprese radiofoniche di informazione, 29
 - alle agenzie di stampa, 31
 - alle imprese editoriali, 28, 30
 - e provvidenze all'editoria, 24
 - per la stampa italiana all'estero, 31
- contributo, 24, 53
- convenzione universale per il diritto d'autore, 145
- cooperative giornalistiche, 31
- copie vendute, 179
- coproduzioni, 101, 111
- Corecom, 53
- corrispondenza, 13
- costitutore di una banca dati, 131
- COVIP, 84
- crediti di imposta, 16, 17
- credito
 - al consumo, 98
 - di imposta, 14, 22
- danneggiamento, 13
- datore di lavoro, 160
- decisione di natura commerciale, 96
- decoder, 54
- denigrazione, 105
- deposito legale dei documenti, 4, 5
- destinatario del servizio, 50
- detenzione abusiva codici di accesso, 13
- detrazione dell'I.V.A., 161, 178, 179
- diffamazione, 13
 - a mezzo della stampa, 9, 13
- diffusione
 - abusiva codici di accesso, 13
 - della stampa quotidiana e periodica, 21
 - di giornali nelle scuole, 31
 - di notizie tendenziose, 13
 - radiofonica e televisiva, 68
 - radiotelevisiva, 153
 - telematica abusiva, 123
 - via cavo, 66
- diligenza professionale, 96
- dipartimento per l'informazione e l'editoria, 14, 18, 19
- direttore
 - della rivista, 150
 - responsabile, 8, 13
- diritti
 - del cittadino, 76
 - del produttore di fonogrammi, 124
 - di proprietà industriale, 122
 - di proprietà intellettuale, 120
 - di utilizzazione economica, 150
 - esclusivi, 44
 - morali, 71, 150, 151
 - speciali, 44, 52
 - speciali di prelievo (DSP), 78
 - sui brevetti e sui modelli, 118, 119
- diritto
 - al nome, 11
 - d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, 124
 - dell'autore di un'opera d'arte, 121
 - demaniale, 150
 - di distribuzione, 73, 152
 - di fissazione, 73, 152
 - d'informazione, 120
 - di noleggio, 73, 137, 139, 152, 154
 - di prestito, 73, 139, 152
 - sulle pubbliche affissioni, 108
- dischi fonografici, 148
- disegni e modelli, 122
- disegno industriale, 150
- distributori, 183
 - di carburante e di tabacchi, 108
- distribuzione, 31
 - abusiva di disegni, 13
 - di stampa, 167
- divieto
 - di posizioni dominanti, 83
 - di pubblicazione, 6
- divulgazione di stampa clandestina, 13
- dizionari, 150
- documentazione di spesa, 19
- documenti informatici, 13

- documento informativo, 98
 doveri del comunicatore, 76
 download, 172
 durata
 – dei diritti d'autore, 71
 – dei programmi, 111
- edicolante, 163
 editore, 13, 150, 165, 171, 179, 182, 183
 editoria
 – e prodotti editoriali, 22
 – elettronica e digitale, 20
 edizione e rivendita del libro, 171
 edizioni critiche e scientifiche, 71, 151
 educazione del consumatore, 98
 emissione
 – delle fatture, 156
 – radiofonica e televisiva, 150
 emittente, 70
 – di televendite, 53
 – radiofonica, 53
 – televisiva, 53, 65
 emittenti locali, 82
 emittenza televisiva, 58, 61, 83
 enciclopedie, 150
 esecutori, 134, 149
 esecuzioni, 130
 esercizio abusivo delle professioni sanitarie, 109
 estratti conto, 183
 estrazione, 131, 150, 154
 etichettatura, 107
- falsificazione, 13
 fatturazione
 – in materia di I.V.A., 155
 – per conto, 156
 – per i distributori delle pubblicazioni, 182
 finanziamenti agevolati, 29
 fondo
 – per la promozione del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale, 22
 – per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale, 22
 fornitore
 – di contenuti, 53
 – di servizi, 53
 fortificazione della resa, 179
 fotocopia, 124
 fotografie, 148, 150
 frequenze, 81
 – radiofoniche e televisive in tecnica digitale, 54
 – terrestri, 57
 frode informatica, 13
 frodi comunitarie, 88
- giornali
 – murali, 8
 – quotidiani e periodici, 13, 148, 150, 157, 158, 162, 163, 171, 177, 179, 182
 giuri, 105
- handicap, 64
- immagini contrarie al pudore o alla decenza, 114
 impianti
 – di diffusione sonora e televisiva via cavo, 42
 – radioelettrici, 81
 – radiotelevisivi, 36
 – sottomarini, 81
 importazioni ed acquisti intracomunitari, 179
 imposta
 – comunale sulla pubblicità, 108
 – di bollo, 183
 – sul valore aggiunto, 156, 159
 imprese
 – concessionarie di pubblicità, 20, 31
 – di produzione o distribuzione di programmi radio-televisivi, 20
 – editrici, 20, 29, 31
 indebito condizionamento, 96
 indicazioni obbligatorie sugli stampati, 8
 indice nazionale delle anagrafi, 75
 informazioni
 – ai consumatori, 98
 – riservate, 92
 – segrete, 122
 infrazioni, 95
 ingiuria, 13
 INPGI, 31
 inquinamento acustico, 100
 insegne apposte sulle edicole, 176
 intercettazione, 13
 interconnessione, 48, 81
 interferenze dannose, 47
 internet, 35, 170
 interpreti, 134, 149
 interruzioni pubblicitarie, 40, 53
 interventi formativi, 77
 intese restrittive, 90
 invenzioni, 122
 – industriali, 149
 invito all'acquisto, 96
 ispezioni, 87
 istituto di moneta elettronica, 49
 ISVAP, 84
- larga banda, 81
 lavoratore dipendente, 150
 lavori parlamentari, 59
 lealtà pubblicitaria, 105
 letteratura, 150
 libro, 157, 158, 171, 177, 179, 182
 licenza d'uso dei programmi, 133
 limiti di affollamento, 101, 111
 locazione finanziaria, 19
- manifestazioni, 130
 – a premio, 105
 marchi, 122
 mercati
 – finanziari, 84
 – transnazionali, 46
 mercato interno, 34
 messaggi
 – politici autogestiti, 82
 – pubblicitari, 100, 105
 mezzi di informazione, 82
 ministero delle comunicazioni, 53
 modelli di utilità, 122
 momento impositivo, 182
 moneta elettronica, 49
 musica, 150
 mutui agevolati, 28, 29

- negozi di vendita di libri, 7
- notiziari politici, 111
- numero
 - geografico, 45
 - non geografico, 45
- obbligo del segreto, 6
- opera
 - anonima e pseudonima, 150
 - cinematografica, 150
 - fotografica, 150
- operatore, 48, 81
 - di rete, 53
 - pubblicitario, 97
- operazioni di concentrazione, 85, 87, 90, 92
- opere
 - a stampa, 148
 - audiovisive europee, 65
 - cinematografiche e audiovisive, 71, 124, 148, 150, 151
 - collettive, 150
 - coreografiche e pantomimiche, 150
 - dell'ingegno, 149, 150
 - di scultura e pittura, 148
 - drammatico-musicali, 148, 150
 - fotografiche, 151
 - letterarie ed artistiche, 143, 144
 - liriche, 150
- operette, 150
- parità
 - di accesso, 82
 - di trattamento, 21
- pellicola, 152
- phone center, 169
- piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione, 67
- pirateria, 122
- pluralismo, 56
- posizioni dominanti, 53, 58
- poteri istruttori, 87
- pratiche commerciali sleali, 96
- prestatore, 50
- prestazione di servizi di telecomunicazioni, 160
- prezzo
 - dei giornali quotidiani, 31
 - dei libri, 22
- procedura
 - automatica, 19, 22
 - valutativa, 19, 22
- prodotti
 - alimentari, 107
 - del tabacco, 106
- prodotto, 96, 105, 112
 - editoriale, 22
- produttore
 - dell'opera cinematografica, 150
 - indipendente, 53
- produttori, 153
 - di fonogrammi, 153
- professione regolamentata, 50, 96
- professionista, 96, 97
- progetti di lavori, 149
 - dell'ingegneria, 150
- programma contenitore, 101, 111
- programmi
 - -dati, 53
 - originali autoprodotti, 53
 - per elaboratore, 127, 141, 150, 152
 - sponsorizzati, 100, 111
 - televisivi, 53, 62
- promozione della concorrenza, 33
- propaganda
 - elettorale, 67
 - pubblicitaria di prodotti da fumo, 113
- proprietà intellettuale, 73, 139
- protezione
 - del diritto d'autore, 71, 88, 134, 151
 - di opere fotografiche, 71
- provvidenze per l'editoria, 22, 25, 26, 29, 31, 32
- pubblicazione, 184
 - arbitraria, 13
 - di immagini, 6
 - di notizie false, 13
- pubblicazioni
 - a contenuto impressionante o raccapricciante, 8
 - destinate all'infanzia o all'adolescenza, 8
 - di atti, 6
 - di elevato valore culturale, 31
 - di provenienza estera, 182
 - e spettacoli osceni, 117
- pubbliche amministrazioni, 75, 77
- pubblicità, 53, 65, 67, 97, 98, 105, 106, 108, 115, 122,
 - a mezzo stampa, 106
 - clandestina, 74
 - commerciale, industriale e professionale, 116
 - comparativa, 97, 102
 - dei prodotti del tabacco, 110
 - delle bevande alcoliche, 110
 - dello Stato e degli enti pubblici, 41
 - di amministrazioni pubbliche, 31
 - effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, 108
 - ingannevole e comparativa, 97, 98, 99, 102, 105
 - sanitaria, 109
 - sociale, 105
 - televisiva, 40, 70, 74
 - televisiva dei prodotti del tabacco e delle bevande alcoliche, 110
- pubblico registro per la cinematografia, 132
- punti vendita
 - esclusivi, 21
 - non esclusivi, 21
 - per la stampa quotidiana e periodica, 23
- punto terminale di rete, 45, 81
- radioamatori, 81
- radiodiffusione, 41, 135, 150
 - differita, 148
 - sonora, 63
 - televisiva privata, 57
 - via satellite, 72
- radiofrequenze, 41
- radiotelevisione, 53
- RAI-Radiotelevisione italiana Spa, 53, 54, 62
- rappresentazioni, 130
 - cinematografiche abusive, 13
 - teatrali abusive, 13
- reati a mezzo stampa, 13
- registrazione, 8
 - delle fatture, 156
- registri di pubblicità e deposito delle opere, 150
- registro
 - degli operatori di comunicazione (ROC), 15, 20

- delle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità, 41
- nazionale delle imprese radiotelevisive, 41
- pubblico speciale per i programmi per elaboratore, 140
- regole di concorrenza, 91, 95
- reimpiego, 131, 150, 154
- reprografia, 124
- responsabilità per danno da prodotti difettosi, 98
- rete
 - locale, 48, 81
 - pubblica di comunicazioni, 44, 46
 - telefonica pubblica, 45, 81
 - televisiva via cavo, 81
- reti
 - di comunicazione elettronica, 44, 45, 46, 47, 48, 81
 - pubbliche nazionali di telecomunicazioni, 37
- ricomercializzazione delle rese, 179
- riproduzione privata ad uso personale, 124
- risoluzione dei conflitti di interessi, 103
- risorse correlate, 46
- ritrasmissione, 65
 - via cavo, 72, 135
- rivelazione corrispondenza, 13
- rivendita di giornali e riviste, 7, 162, 163, 164, 165, 166
- rivendite
 - di carburanti e di oli minerali, 21
 - di generi di monopolio, 21
- rivenditori, 183
 - professionali, 7
- S.I.A.E., 124, 125, 126, 127, 129, 132, 138, 140, 148, 150,
- satellite, 72, 150
- sequenze di immagini in movimento, 150
- sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni, 10
- servizi
 - ad accesso condizionato, 69
 - della società dell'informazione, 50, 69, 106
 - di comunicazione elettronica, 44
 - di pubblica utilità, 89
 - di telecomunicazione, 156, 160, 169
 - in rete, 75
 - radiotelevisivi, 68
 - turistici, 98
- servizio, 112
 - di comunicazione elettronica, 46
 - di programmi, 65
 - mobile terrestre, 81
 - pubblico generale radiotelevisivo, 53
 - radiomobile, 81
 - telefonico accessibile al pubblico, 45
 - televisivo in formato panoramico, 48
 - universale, 46, 81
- settore
 - delle telecomunicazioni, 179
 - radiotelevisivo, 58
- sistema
 - di accesso condizionato, 46
 - integrato delle comunicazioni, 53
 - monofase, 179
 - radiotelevisivo, 66
 - radiotelevisivo pubblico e privato, 41
- sistemi
 - audiovisivi terrestri a larga banda, 36
 - delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, 83
 - società dell'informazione, 34, 112, 153
 - sponsorizzazione, 53, 65, 74, 106
 - sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi, 101, 111
 - spot, 101
 - pubblicitari, 53
 - stampa clandestina, 8, 13
 - stampati, 8
 - stampatore, 13
 - stampe, 8
 - stazione radioelettrica, 81
 - stemmi, 122
 - supporti
 - fonografici, 150
 - integrativi, 157, 158, 171, 179
 - svalutazione delle rimanenze, 184
- tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti, 31
- tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, 108
- teatro, 150
- telecomunicazioni, 33, 61, 156
- telefono pubblico a pagamento, 45, 81
- telegiornali e giornali radio, 53, 111
- telepromozione, 53, 101
- televendita, 53, 70
- televisione transfrontaliera, 65
- terminali di telecomunicazioni, 52
- tetti di radiofrequenza, 38
- tiratura, 184
- topografie dei prodotti a semiconduttori, 122
- traduzione dell'opera, 150
- trasmissione, 63, 65
 - radiofonica, 59
 - televisiva, 69, 74
- trasmissioni
 - radiofoniche, 69
 - radiotelevisive, 67
 - radiotelevisive analogiche e digitali, 36
 - radiotelevisive digitali su frequenze terrestri, 36
 - transfrontaliere, 53
- trasparenza della pubblicità, 97
- tribuna della stampa, 68
- tutela
 - dei consumatori, 33
 - dei minori, 74, 110
 - del diritto d'autore, 128
 - del nome, 11
 - del pluralismo, 82
 - della concorrenza e del mercato, 90
 - della riservatezza, 76
 - delle opere dell'ingegno, 147
 - dello pseudonimo, 11
 - giuridica dei programmi per elaboratore, 136, 154
 - giuridica delle banche di dati, 154
- ufficio
 - italiano brevetti e marchi, 122
 - per le relazioni con il pubblico, 79
- utente, 46, 81
- valutazione delle rimanenze, 184
- vendita
 - abusiva di scritti, 13
 - al pubblico, 182

- al pubblico di prodotti editoriali, 161
- vendite
 - a credito, 105
 - a distanza, 105
 - abbinate di pubblicazioni, 179
 - speciali, 105
- vice-direttore responsabile, 13
- web edition, 172
- website, 172
- xerocopia, 124